



CITTA' DI TRANI

Medaglia d'Argento al merito civile

REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA

**Approvato dal Commissario Straordinario con i poteri del
Consiglio Comunale n. 14 del 16/03/2015**

Capo I Disposizioni generali

Art.1 Finalità

Art.2 Funzioni di polizia urbana

Art.3 Oggetto e applicazione

Art.4 Definizioni

Art.5 Vigilanza

Art.6 Utilizzo del volontariato

Capo II Sicurezza e qualità dell'ambiente urbano

Art.7 Comportamenti vietati

Art.8 Divieto di giochi sul suolo pubblico

Art.9 Altre attività vietate

Art.10 Operazioni di verniciatura, carteggiatura, sabbiatura svolte
all'aperto

Art.11 Accensione fuochi ed emissioni di fumo

Art.12 Pulizia

Art.13 Rifiuti raccolta differenziata

Capo III Decoro urbano

Art.14 Manutenzione per il decoro, l'igiene e la sicurezza degli
edifici e dei terreni

Art.15 Misure a tutela dei Beni Pubblici e/o Privati

Art.16 Divieti

Art.17 Rami e siepi

Art.18 Luminarie

Art.19 Addobbi e festoni senza fini pubblicitari

Art.20 Disciplina della distribuzione di volantini, opuscoli e altri simili
oggetti

Capo IV Occupazione di aree e Spazi Pubblici

- Art.21 Disposizioni Generali
- Art.22 Concessioni e Autorizzazioni
- Art.23 Specificazioni
- Art.24 Occupazioni per l'esercizio di attività commerciali
- Art.25 Occupazioni con chioschi
- Art.26 Occupazioni per manifestazioni varie
- Art.27 Occupazioni con strutture pubblicitarie
- Art.28 Occupazioni per lavori pubblica utilità
- Art.29 Occupazioni per attività riparazione veicoli
- Art.30 Occupazioni per traslochi
- Art.31 Occupazioni di altra natura
- Art.32 Occupazioni per comizi, raccolta firme, associazioni Onlus ed iniziative analoghe
- Art.33 Occupazioni per esposizione merce
- Art.34 Occupazioni per temporanea esposizione
- Art.35 Sospensione, revoca decadenza delle autorizzazioni e/o concessioni

Capo V Sale giochi e Sale scommesse

- Art.36 Sala Giochi
- Art.37 Apparecchi da trattenimento e giochi leciti in pubblici esercizi, in esercizi commerciali o aperti al pubblico
- Art.38 Prescrizioni
- Art.39 Sale scommesse e sale dedicate esclusivamente a videolottery

Capo VI Tutela della quiete pubblica, dell'incolumità delle persone e della sicurezza urbana

- Art.40 Disposizioni generali
- Art.41 Spettacoli e trattenimenti
- Art.42 Circoli privati
- Art.43 Abitazioni private
- Art.44 Strumenti musicali
- Art.45 Vendita di bevande in contenitori di vetro e/o lattina e di bevande alcoliche
- Art.46 Modalità di collaborazione dei gestori degli esercizi commerciali, artigianali e di servizio per la tutela della quiete e del decoro urbano
- Art.47 Referenti per la sicurezza
- Art.48 Uso dei dispositivi antifurto

Art.49 Uso dei dispositivi di videosorveglianza privati

Art.50 Pubblicità fonica

Art.51 Trattamenti ed accertamenti sanitari obbligatori

Capo VII Spettacolo viaggiante e mestieri artistici su suolo pubblico

Art.52 Parchi di divertimento temporaneo e Circhi e singole attrazioni.

Art.53 Programmazione delle attività

Art.54 Criteri di concessione

Art.55 Opere dell'ingegno a carattere creativo

Art.56 Artisti di strada

Capo VIII Mantenimento protezione e tutela degli animali

Art.57 Cura e tutela degli animali

Art.58 Mantenimento dei cani

CAPO IX Polizia Annonaria

Art.59 Disposizioni di polizia annonaria

Art.60 Vendita prodotti ittici e prodotti ortofrutticoli. Divieto di decongelamento dei prodotti ittici

Art.61 Vendita con consumo immediato negli esercizi di vicinato

Art.62 Attività miste

Art.63 Negozi e articoli per soli adulti

Art.64 Commercio su area pubblica in forma itinerante

Art.65 Commercio su aree pubbliche – regime delle aree

Art.66 Targhetta dell'amministratore di condominio

Art.67 Raccolta di materiale e vendita di beneficenza

Art.68 Divieto di campeggio libero

Art.69 Esposizione dei prezzi

Art.70 Servizi igienici

Capo X Sanzioni

Art.71 Controllo

Art.72 Sanzioni amministrative

Art.73 Procedimento per l'applicazione sanzioni

Capo XI Disposizioni transitorie e finali

Art.74 Rinvii ad altri regolamenti

Art.75 Disposizioni finali e abrogazioni

CAPITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Finalità

Il Regolamento di Polizia Urbana disciplina, in conformità ai principi generali dell'ordinamento giuridico ed in armonia con le norme speciali e con le finalità dello Statuto della Città, comportamenti ed attività comunque influenti sulla vita della comunità cittadina al fine di salvaguardare la convivenza civile, la sicurezza dei cittadini, tutelare la qualità della vita, dell'ambiente e garantire la più ampia fruibilità dei beni comuni.

Il presente Regolamento è efficace in tutti gli spazi ed are pubbliche nonché in quelle private gravate da servitù di pubblico passaggio.

Art. 2 Funzioni di Polizia Urbana

Le funzioni amministrative di polizia urbana concernono le attività di polizia che si svolgono esclusivamente nell'ambito del territorio comunale che non sono proprie dell'Autorità dello Stato ai sensi del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e del D. Lgs. n. 112/98.

Art. 3 Oggetto e applicazione

Il Regolamento di Polizia Urbana, per il perseguimento dei fini di cui all'art. 1, detta norme, autonome o integrative di disposizioni generali o speciali.

Oltre alle norme contenute o richiamate dal presente regolamento, dovranno essere osservate le disposizioni stabilite per singole contingenti circostanze dalla Autorità Comunale e gli ordini, anche orali, dati dai dirigenti comunali e dagli ufficiali, sottufficiali ed agenti di Polizia Urbana, nonché dai funzionari delle Unità Sanitarie Locali, nei limiti dei poteri loro riconosciuti dalle leggi e dai regolamenti.

Quando, nel testo degli articoli, ricorre il termine Regolamento senza alcuna specificazione, con esso deve intendersi il presente Regolamento di Polizia Urbana.

Art. 4 Definizioni

Ai fini della disciplina regolamentare è considerato bene comune in generale lo spazio urbano tutto, ed in particolare:

- a) il suolo di dominio pubblico; il suolo privato gravato da servitù di uso pubblico costituita nei modi e nei termini di legge, nonché le vie private aperte al pubblico passaggio e le aree di proprietà privata non recintate e accessibili a chiunque;
- b) i parchi ed i giardini pubblici e il verde pubblico in genere;
- c) le facciate degli edifici e ogni altro manufatto la cui stabilità ed il cui decoro debbano essere salvaguardati;

d) gli impianti e le strutture di uso comune, collocati sui beni comuni indicati nelle lettere precedenti.

Per fruizione di beni comuni si intende il libero e generalizzato uso dei medesimi da parte di tutti i cittadini, senza limitazioni o preclusioni, nel rispetto delle norme di cui al Regolamento.

La fruizione dei beni comuni non necessita di preventive concessioni o autorizzazioni.

Per utilizzazione di beni comuni si intende l'uso particolare che di essi venga fatto, in via esclusiva, per l'esercizio, di norma temporaneo, di attività lecite, anche di carattere privato.

L'utilizzazione dei beni comuni è sempre subordinata a preventiva concessione o autorizzazione.

Art. 5 Vigilanza

Il compito di far osservare le disposizioni del Regolamento è attribuito, in via generale, al personale del Corpo di Polizia Municipale. In via speciale e limitatamente alle materie di specifica competenza i compiti di vigilanza possono essere attribuiti in virtù di normativa specifica di settore.

Il personale del Corpo di Polizia Municipale, e gli altri funzionari indicati al comma 1, possono, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, e nel rispetto di quanto disposto dalla Legge, assumere informazioni, procedere ad ispezioni di cose e luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici descrittivi e ad ogni altra operazione tecnica, quando ciò sia necessario o utile al fine dell'accertamento di violazioni di disposizioni del Regolamento e della individuazione dei responsabili delle violazioni medesime.

All'accertamento delle violazioni di disposizioni del Regolamento possono altresì procedere, senza limitazioni, gli appartenenti a Corpi od Organi di Polizia Statale.

Compito della Polizia Municipale è quello di prevenire e di reprimere gli abusi a danno dei consumatori e della collettività, vigilando sull'osservanza delle leggi e dei regolamenti riguardo a quanto di specifica competenza:

- esercizi commerciali
- laboratori artigianali
- pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande
- mercati, chioschi, o altre strutture commerciali mobili
- vendite stagionali o itineranti
- impianti di distribuzione del carburante su aree pubbliche
- esercenti altre attività economiche e non economiche
- installazione di impianti pubblicitari su suolo pubblico e privato

Nell'ambito di tale potestà, gli agenti, i sottoufficiali ed ufficiali della Polizia Municipale:

- eseguono accertamenti nella fase di istruttoria delle pratiche per il rilascio delle autorizzazioni e concessioni comunali;

- effettuano rilevazioni per verificare l'osservanza delle norme che disciplinano il commercio in materia di prezzi al consumo e sul rispetto degli orari stabiliti per le attività;
- vigilano per la tutela di tutti i beni comunali, dell'ordine e del decoro cittadino;
- contestano le violazioni amministrative accertate nelle materie di competenza;
- inoltrano alla competente Procura della Repubblica le notizie di reato inerenti gli illeciti penali accertati.
- Notiziano l'Autorità competente in ordine a problematiche correlate alla sicurezza alimentare

Art. 6 Utilizzo del volontariato

Anche allo scopo di favorire la sensibilità della cittadinanza sui temi della convivenza civile e del decoro urbano, l'Amministrazione Comunale può avvalersi di volontari singoli o associati, con le modalità, nei casi e con i limiti del quadro normativo vigente.

CAPITOLO II SICUREZZA E QUALITÀ DELL ' AMBIENTE URBANO

Art.7 Comportamenti vietati

1. E' vietato qualsiasi comportamento che pregiudichi la libera fruizione degli spazi collettivi o danneggi l'igiene del suolo e dell'ambiente; in particolare è vietato:
 - a. soddisfare alle proprie esigenze fisiologiche fuori dai luoghi a ciò destinati;
 - b. esercitare il campeggio o dimorare in tende, veicoli, baracche o ripari di fortuna, su terreni pubblici o privati, o comunque in qualsiasi luogo non espressamente destinato a tale scopo;
 - c. immergersi o bagnarsi nelle fontane e nelle acque pubbliche o farne un uso improprio;
 - d. ammassare oggetti qualsiasi davanti ed ai lati degli edifici;
 - e. occupare l'area della sede stradale adibita al transito pedonale con espositori, cavalletti e simili se non espressamente autorizzato;
 - f. procedere alla annaffiatura di vasi di fiori o piante collocati all'esterno delle abitazioni procurando stillicidio sulla strada o sulle parti sottostanti del fabbricato; produrre stillicidio di acqua o altri liquidi sulla sede stradale;
 - g. utilizzare balconi, terrazzi e giardini visibili dalla pubblica via come deposito di relitti o di rifiuti o altri simili materiali, salvo che in conseguenza di circostanze del tutto eccezionali e a condizione che vengano rimossi nel più breve tempo possibile;
 - h. scuotere, spolverare e battere tappeti, coperte, tovaglie o altro da balconi o finestre prospicienti piazze, strade o altri spazi pubblici o aperti al pubblico;

- i. stendere nelle ore diurne panni all'esterno delle abitazioni sui lati verso la via pubblica;
- j. eseguire la pulizia di cose, veicoli e animali su aree pubbliche;
- k. compiere in luogo pubblico e/o in luogo visibile dalla pubblica via atti contrari al pubblico decoro che possano recare molestia e/o incomodo alle persone o essere causa di pericoli ed inconvenienti.
- l. accendere fuochi ed allestire banchetti nelle strade, nei luoghi di passaggio pubblico, sulle spiagge e nei giardini pubblici;
- m. imbrattare con materiale gommato i sagrati delle chiese o edifici pubblici in occasioni di matrimoni;
- n. in tutto il territorio comunale è fatto divieto, a tutti i conducenti di veicoli che diventano parte attiva nella contrattazione, di contattare soggetti che esercitino attività di prostituzione su strada o che, per atteggiamento, abbigliamento o modalità comportamentali manifestino comunque l'intenzione di esercitare tale attività, nonché concordare con gli stessi prestazioni sessuali sulla pubblica via.

Consentire la salita sul proprio veicolo di uno o più soggetti dediti alla prostituzione costituisce conferma palese dell'avvenuta violazione del presente regolamento.

Dal divieto di cui innanzi sono esclusi, per ragione di servizio, gli operatori socio-sanitari, i volontari di associazioni che perseguono fini di prevenzione sanitaria e di reinserimento sociale delle persone che si prostituiscono, nonché tutti gli addetti ai servizi di sicurezza e di soccorso pubblico.

2. Per detta violazione si applica una sanzione amministrativa pecuniaria corrispondente alla **somma di € 500,00**, fissata con apposita Deliberazione di Giunta Comunale, con facoltà per il trasgressore di estinguere l'illecito mediante il pagamento in misura ridotta ai sensi della Legge 24 novembre 1981, n. 689.
3. Chiunque viola le disposizioni del comma 1, lettera k), del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 500,00 a euro 1.500,00 fissata con apposita Deliberazione di Giunta Comunale.
4. Chiunque viola le disposizioni del comma 1, lettere b) e c), del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 300,00 a euro 500,00 fissata con apposita Deliberazione di Giunta Comunale.
5. Chiunque viola le disposizioni del comma 1, lettere a), d) ed j), del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 75,00 a euro 500,00 fissata con apposita Deliberazione di Giunta Comunale.
6. Chiunque viola tutte le altre disposizioni del comma 1 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 25,00 a euro 500,00.

Art. 8 Divieto di giochi sul suolo pubblico

1. Sul suolo pubblico e/o ad uso pubblico nonché su aree aperte al pubblico è vietato praticare giochi che possono arrecare intralcio o disturbo, procurare danni ovvero costituire pericolo per sé o per gli altri e/o comunque deteriorare immobili o cose, rientrano fra questi l'utilizzo di bombolette spray di qualsiasi genere, inchiostro simpatico, farina e simili, nonché lo scoppio di petardi e giochi pirici nelle piazze e nelle vie pubbliche.
2. E' fatta salva la possibilità di deroga a tale divieto in occasione di intrattenimenti temporanei a carattere locale e manifestazioni ludiche previamente autorizzate dall'autorità comunale.
3. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 100,00 a euro 500,00, fissata con apposita Deliberazione di Giunta Comunale.
4. E', altresì, vietato praticare i giochi proibiti individuati ai sensi del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773.
5. Fatta salva l'applicazione della legge penale, chiunque viola le disposizioni del comma 4 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 300,00 a euro 500,00 fissata con apposita Deliberazione di Giunta Comunale.
6. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della confisca delle cose che sono servite a commettere la violazione e delle cose che ne sono il prodotto. E' sempre disposto il sequestro amministrativo.

Art. 9 Altre attività vietate

A tutela della incolumità e della igiene pubblica è vietato:

1. gettare o immettere nelle fontane e vasche pubbliche schiume, sostanze chimiche, detriti o rifiuti di qualsiasi genere.
2. avere atteggiamenti e comportamenti che arrecano fastidio e pericolo nei confronti degli utenti delle strade pubbliche o ad uso pubblico, intralciando il flusso pedonale e veicolare.
3. Nello specifico è vietato sdraiarsi o sedersi per terra sui marciapiedi, allestire bivacchi, avvicinarsi ai veicoli in circolazione per effettuare questue e/o per offrire servizi quali la pulizia e/o il lavaggio dei parabrezza o di altre parti dei veicoli, e/o la vendita di merci varie.
4. somministrare qualunque tipo di alimento ad uccelli selvatici ed in particolare a piccioni presenti allo stato libero sul territorio comunale, ad eccezione delle aree agricole o nei luoghi autorizzati dall'amministrazione comunale.
5. creare turbativa e disturbo al regolare svolgimento delle attività che si svolgono all'interno delle strutture pubbliche e ad uso pubblico, nonché utilizzare le medesime in modo difforme da quello stabilito;

6. Fatta salva l'applicazione della legge penale, chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 300,00 a euro 500,00, fissata con apposita Deliberazione di Giunta Comunale.

Art. 10 Operazioni di verniciatura, carteggiatura e sabbiatura svolte all'aperto

1. E' fatto obbligo a chiunque proceda a verniciare porte, finestre e cancellate o imbiancare facciate o muri di recinzione, di apporre ripari e segnalazioni per evitare danni ai passanti.
2. E' vietato eseguire in ambiente esterno attività di verniciatura a spruzzo, di carteggiatura e sabbiatura senza l'uso di impianti di captazione idonei ad evitare la dispersione di gas, polveri e vapori nell'ambiente circostante
3. Nei cantieri edili, le operazioni di sabbiatura dovranno essere condotte solo a seguito dell'uso di strumenti e/o modalità (es. teli di protezione sulle impalcature, sistemi con getto d'acqua, etc.) idonei a limitare la dispersione di polveri nell'ambiente esterno, in modo particolare nelle strade o in altre proprietà.

Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 100,00 a euro 500,00 fissata con apposita Deliberazione di Giunta Comunale.

Art. 11 Accensioni di fuochi ed emissioni di fumo

1. Fatta salva la normativa speciale, nel centro abitato è vietato provocare emissioni di fumo, facendo bruciare materiali di qualsiasi tipo, compresi materiali di varia natura presenti nei cantieri edili.
2. L'uso di fornacelle a motore utilizzate per la cottura delle caldarroste, nel solo periodo autunnale, è consentito su aree pubbliche in adiacenza alle attività di vendita di frutta e verdura con l'utilizzo di soli carboni vegetali.
3. E' altresì, consentita su area pubblica e/o privata l'accensione di fuochi, previa autorizzazione del Sindaco in occasione di festività religiose e/o ricorrenze, purché siano rispettate le prescrizioni imposte per ragioni di pubblica sicurezza

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 100,00 a euro 500,00 fissata con apposita Deliberazione di Giunta.

Art. 12 Pulizia

Fatta salva l'applicabilità di norme speciali, è vietato gettare, spandere, lasciare cadere o deporre qualsiasi materia liquida o solida sugli spazi od aree pubbliche a qualunque scopo destinate, sugli spazi od aree private soggette a pubblico passaggio o comunque di uso pubblico.

È fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie mediante l'utilizzazione di strutture collocate, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici, o di uso pubblico, di provvedere alla costante pulizia del suolo occupato e dello spazio circostante, sino ad una distanza non inferiore a tre metri.

Quando l'attività di cui al comma precedente si protrae nel tempo e viene esercitata in chioschi, edicole o altre simili strutture fisse, o con banchi mobili, o con dehors, gli esercenti devono collocare, in posizione conveniente, all'interno dello spazio occupato, un contenitore di capacità non inferiore a 50 litri, per il deposito dei rifiuti minuti.

L'obbligo della pulizia del suolo pubblico sussiste per chiunque lo imbratti per lo svolgimento di una propria attività, ancorché temporanea.

È fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie in locali prospettanti sulla pubblica via, o ai quali si accede dalla pubblica via, di provvedere alla costante pulizia del tratto di marciapiedi sul quale l'esercizio prospetta o dal quale si accede.

I titolari di esercizi davanti ai quali è frequente la dispersione di rifiuti minuti devono collocare ai lati dell'esercizio cestelli di capacità da 50 a 80 litri e travasarne il contenuto con adeguata frequenza.

I cestelli muniti di sacchetto, devono essere opportunamente assicurati affinché risulti impedito il rovesciamento, e possono essere collocati, se necessario, sui marciapiedi.

I contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi, i cestelli di cui ai comma precedenti, i contenitori per la raccolta di medicinali scaduti e delle pile esauste, quando siano collocati all'esterno degli esercizi commerciali specializzati, non sono soggetti alle norme sull'occupazione del suolo pubblico.

Chiunque carichi, scarichi o trasporti merci od altre materie, di qualsiasi specie, lasciando ingombro o sporco il suolo pubblico, deve effettuarne immediatamente lo sgombero e la pulizia.

I proprietari e/o amministratori e/o conduttori di stabili, o edifici a qualunque scopo destinati, hanno l'obbligo di provvedere, secondo le rispettive competenze, alla pulizia costante dei portici, per il tratto di rispettiva pertinenza, fatta salva la possibilità per il Comune di intervenire per il ripristino della pulizia.

I proprietari di aree private confinanti con pubbliche vie non recintate e accessibili a chiunque, hanno l'obbligo di provvedere alla costante pulizia delle medesime ed allo sgombero dei rifiuti che su di esse siano stati depositati.

Ogni terreno privato deve essere tenuto, in ogni momento, in buone condizioni igieniche da parte di chi ne ha la disponibilità.

I proprietari dei terreni confinanti con le strade pubbliche hanno l'obbligo di rimuovere eventuali sterpaglie che possano dar causa ad incendi anche per autocombustione durante il periodo estivo; di assicurare una recinzione del

terreno efficiente e comunque idonea ad inibire l'accesso ad estranei e lo scarico dei rifiuti

Nella esecuzione delle operazioni di pulizia del suolo di pertinenza, è vietato trasferire i rifiuti sulla pubblica via. Tutti i rifiuti devono essere raccolti in sacchi che successivamente dovranno essere depositati chiusi nei contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi urbani.

Al fine di consentire la pulizia meccanizzata degli spazi pubblici, è fatto obbligo ai proprietari o detentori a qualunque titolo di veicoli di qualsiasi tipo di rispettare i divieti di sosta fissi e temporanei a tale scopo istituiti.

Fatta salva l'applicazione della legge penale, chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 300,00 a euro 500,00, fissata con apposita Deliberazione di Giunta comunale.

Art. 13 Rifiuti raccolta differenziata

Restano fermi gli obblighi previsti dalla vigente normativa regolante la materia, nonché tutte le disposizioni inerenti la raccolta differenziata.

CAPO III DECORO URBANO

Art. 14 Manutenzione per il decoro, l'igiene e la sicurezza degli edifici e dei terreni

1. I proprietari o i possessori a qualunque titolo di fabbricati, civili industriali o rurali, o altre costruzioni sono tenuti ad assicurare un buono stato di conservazione degli stessi, al fine di garantire la pubblica incolumità.
2. I proprietari o i possessori a qualunque titolo di fabbricati, civili industriali o rurali, o altre costruzioni, che risultino disabitati, in stato di abbandono o comunque non utilizzati devono chiudere tutte le zone d'accesso all'immobile in modo tale da impedire o quantomeno rendere di difficile esecuzione ogni forma di invasione ed occupazione da parte di terzi ed assicurare a tal fine idonee forme di vigilanza.
3. I proprietari, i detentori o i possessori a qualunque titolo dei fabbricati devono provvedere alla periodica pulizia ed alla decorosa manutenzione di facciate ed aggetti di facciate degli edifici, serrande, infissi, vetrine, bacheche e tende esterne, inferriate dei giardini e qualsiasi recinzione dei medesimi.
4. L'eventuale impiego su area pubblica di elementi riscaldanti comporta l'obbligo di dotarsi delle eventuali autorizzazioni da parte degli Enti competenti.
5. I proprietari, i detentori o i possessori a qualunque titolo di terreni all'interno del territorio comunale devono curarne la manutenzione e la pulizia. In particolare, devono provvedere al taglio periodico dell'erba,

alla rimozione e al corretto smaltimento di eventuali rifiuti e ad ogni altra azione idonea ad assicurare il decoro urbano e le buone condizioni igieniche.

6. I proprietari, i detentori o i possessori a qualunque titolo di terreni all'interno del centro abitato, come delimitato dal Codice della Strada, devono adottare accorgimenti idonei (recinzione, fosso, ecc.) ad impedire o quantomeno a rendere di difficile esecuzione ogni forma di invasione ed occupazione da parte di terzi.
7. Fatto salvo quanto previsto dal Codice della Strada, è fatto obbligo di evitare che siepi o piantagioni fuoriescano dalle recinzioni.
8. Le recinzioni confinanti con le aree pubbliche o aperte al pubblico debbono essere prive di sporgenze acuminate o taglienti o di fili spinati fino all'altezza non inferiore a mt. 2,00.
9. Nel caso di inosservanza degli obblighi di cui ai precedenti commi l'Amministrazione Comunale intima al proprietario, al detentore o al possessore a qualsiasi titolo di adempiere, mediante diffida, entro un congruo termine. Qualora l'inadempimento persista alla scadenza del termine predetto, il Comune può intervenire in sostituzione del proprietario o di altro obbligato addebitando ad essi il costo.
10. Qualora dal mancato adempimento degli obblighi di cui ai commi precedenti derivi un grave ed imminente pericolo per l'incolumità pubblica, l'Amministrazione Comunale interviene in sostituzione del proprietario o di altro obbligato, anche con interventi temporanei (quali transennature, ecc.), addebitando ad essi il relativo costo.
11. Chiunque viola le disposizioni dei commi 1, 2 e 6 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 300,00 a euro 500,00 fissata con apposita Deliberazione di Giunta Comunale;
12. Chiunque viola tutte le altre disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 100,00 a euro 500,00, fissata con apposita Deliberazione di Giunta Comunale.

Art.15 Misure a tutela dei beni pubblici e privati

1. Fermo restando quanto disposto dall'art. 639 Codice Penale, al fine di tutelare la sicurezza urbana così come definita a norma dell'art.54 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e successive modificazioni, è vietato effettuare scritte o disegni sugli edifici pubblici o privati, sulle loro pertinenze, monumenti, colonnati, luoghi destinati al culto e alla memoria dei defunti, muri in genere, panchine, sede stradale, marciapiedi, cartelli segnaletici e targhe con la denominazione delle strade o i numeri civici dei fabbricati, parapetti dei ponti, alberi e qualsiasi altro manufatto o infrastrutture.

2. Nei casi urgenti per motivi di ordine, di decoro o di opportunità, il Comune potrà provvedere alla immediata eliminazione dei deturpamenti, con spese a carico del trasgressore.
3. I visitatori di luoghi destinati al culto e alla memoria dei defunti devono astenersi dal compiere atti o assumere comportamenti che non siano consoni alla dignità dei luoghi.
4. E' vietato arrampicarsi sugli alberi, sui pali, sulle inferriate, sugli edifici e sui monumenti.
5. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali, chiunque viola il comma 1 del presente articolo su beni che **non siano qualificabili, a norma di legge, "beni culturali"** è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma fissata con apposita Deliberazione di Giunta Comunale:
 - a. da euro 50,00 a euro 500,00, qualora il trasgressore provveda entro dieci giorni dalla contestazione della violazione o notificazione del verbale di accertamento della violazione al ripristino dello stato dei luoghi;
 - b. di euro 500,00, qualora il trasgressore non provveda entro dieci giorni dalla contestazione o notificazione della violazione al ripristino dello stato dei luoghi;
 - c. si applica la sanzione amministrativa accessoria della confisca delle cose che sono servite a commettere la violazione.
6. E' sempre disposto il sequestro amministrativo.
7. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali, chiunque viola il comma 1 del presente articolo **su beni qualificabili, a norma di legge, "beni culturali"** è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma di euro 500,00 fissata con apposita Deliberazione di Giunta Comunale.
8. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della confisca delle cose che sono servite a commettere la violazione. E' sempre disposto il sequestro amministrativo.
9. In tal caso il Comune o il proprietario provvederà al ripristino con spese a carico del trasgressore.
10. Chiunque viola le altre disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 50,00 a euro 500,00. fissata con apposita Deliberazione di Giunta Comunale.

Art. 16 Divieti

Nei parchi e nei giardini pubblici, aperti o recintati, nonché nelle aiuole e nei viali alberati è vietato:

- danneggiare la vegetazione;
- procurare pericolo o molestie alla fauna eventualmente ospitata, sia stanziale sia migrante;

- circolare con veicoli su aiuole, siti erbosi ed altre aree non destinate alla circolazione;
- calpestare le aiuole e i siti erbosi ove sia vietato con ordinanza dell'Autorità competente.
- Sui beni appartenenti al patrimonio pubblico ed arredo urbano è vietato:
- modificare o rendere illeggibili le targhe con la denominazione delle vie o i numeri civici dei fabbricati, o i cartelli segnaletici fatto salvo quanto previsto dal Codice della Strada;
- spostare le panchine dallo loro collocazione, così come rastrelliere, cassonetti, dissuasori di sosta e di velocità, attrezzature ed elementi di arredo urbano in genere;
- collocare volantini, locandine, manifesti contenenti messaggi di qualunque genere su strutture pubbliche, monumenti, pali della illuminazione pubblica, paline semaforiche, alberi, veicoli in sosta, salvi i casi di autorizzazione temporanea rilasciata dall'Autorità Comunale per il materiale celebrativo di festività civili e religiose.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 100,00 a euro 500,00. fissata con apposita Deliberazione di Giunta Comunale.

Art. 17 Rami e siepi

I rami e le siepi che sporgono su area pubblica da proprietà private devono essere potati ogni qualvolta si crei una situazione di pericolo o intralcio, a cura dei proprietari o locatari.

Si possono ammettere sporgenze di rami con altezza superiore ai m 2,70, al di sopra del marciapiede, e m 5,50 se sporgono sopra la carreggiata.

I rami e comunque i residui delle potature devono essere rimossi e debitamente smaltiti a cura dei soggetti di cui al comma 1.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 50,00 a euro 500,00. fissata con apposita Deliberazione di Giunta Comunale.

Art. 18 Luminarie

1. La collocazione di luminarie lungo le strade cittadine sempre che si tratti di elementi decorativi consoni alle festività e privi di qualsiasi riferimento pubblicitario, prevede la presentazione di istanza, ai fini del rilascio del titolo autorizzatorio, da presentarsi all'ufficio competente (Area Urbanistica) almeno 15 giorni prima dell'inizio delle operazioni di montaggio.
2. La ditta incaricata dei lavori deve essere abilitata all'installazione di impianti elettrici e deve presentare al Comune una dichiarazione dettagliata e sottoscritta da un tecnico qualificato abilitato che attesti la rispondenza degli impianti e delle installazioni alle norme di sicurezza.

3. In assenza di tale dichiarazione l'Amministrazione comunale intima al proprietario di adempiere, mediante diffida, entro un congruo termine. Qualora l'inadempimento persista alla scadenza del termine predetto, gli impianti verranno rimossi e le spese saranno a carico dei soggetti installatori qualora individuati ovvero dei committenti.
4. Le spese per la collocazione, il funzionamento e la rimozione degli impianti, nonché le spese per gli interventi di ripristino in caso di danneggiamenti, sono a carico dei soggetti che promuovono l'iniziativa.
5. Per l'eventuale utilizzo di infrastrutture comunali (quali pali e tesate di pubblica illuminazione, ecc.) è necessario richiedere la preventiva autorizzazione dell'ufficio competente;
6. E' comunque fatto divieto di utilizzare alberature quale supporto per testate di luminarie.
7. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 300,00 a euro 500,00 fissata con apposita Deliberazione di Giunta;

Art.19 Addobbi e festoni senza fini pubblicitari

1. Previo consenso della proprietà, per tutta la durata delle festività religiose e civili, non è richiesta alcuna autorizzazione per decorare strade e facciate di edifici con addobbi, drappi e festoni, fatto salvo il rispetto di quanto prescritto nel presente regolamento e dalle vigenti norme sulla circolazione stradale.
2. Le spese per la collocazione, il funzionamento e la rimozione degli impianti, nonché le spese per gli interventi di ripristino in caso di danneggiamenti, sono a carico dei soggetti che promuovono l'iniziativa.

Art. 20 Disciplina della distribuzione di volantini, opuscoli e altri simili oggetti

1. A tutela del decoro del contesto urbano nelle strade, nelle piazze, nei giardini e nei parchi comunali e, in generale, negli spazi pubblici, ad uso pubblico o aperti al pubblico, sono vietati il lancio, la distribuzione e la diffusione non regolata ai sensi del presente articolo di volantini e magneti pubblicitari, opuscoli, quotidiani o riviste gratuite o altro materiale divulgativo.
2. I soggetti editori e distributori di quotidiani e di pubblicazioni in genere, opuscoli e volantini anche gratuite, sono tenuti a comunicare all'Amministrazione Comunale il nominativo di un responsabile della distribuzione in ambito comunale.
3. I quotidiani, le pubblicazioni in genere, anche gratuite, gli opuscoli, i volantini ed altri simili materiali divulgativi sono distribuiti soltanto mediante consegna individuale a mano alle persone o mediante diffusione con prelevamento da appositi contenitori, la cui collocazione

sul suolo pubblico è autorizzata dall'Amministrazione con specifici provvedimenti.

4. La libera distribuzione di volantini è comunque ammessa, previa comunicazione (SCIA) al Comando Polizia Municipale indicante la data di inizio delle operazioni e l'itinerario seguito per la distribuzione.
5. L'attività di volantinaggio s'intenderà consentita solo previo pagamento dell'imposta comunale di pubblicità .
6. E' consentita la libera distribuzione per motivi di pubblico interesse, in circostanze eccezionali e straordinarie, da parte di Amministrazioni Pubbliche, di enti pubblici o di soggetti gestori di servizi pubblici al fine di effettuare comunicazioni urgenti o particolari rivolte alla cittadinanza.
7. E' fatto obbligo al soggetto responsabile dell'attività di distribuzione e vendita di cui ai commi precedenti di avvalersi di personale e collaboratori nel rispetto delle leggi, regolamenti e disposizioni previste dai contratti collettivi nazionali di settore e dagli accordi sindacali vigenti.
8. I soggetti committenti la distribuzione di quotidiani, pubblicazioni in genere, anche gratuite e/o materiale pubblicitario mediante consegna di volantini, opuscoli e simili materiali divulgativi vigilano affinché tali strumenti siano diffusi nel rispetto di quanto previsto dai precedenti commi 1 e 3.
9. Qualora siano rilevate azioni di promozione pubblicitaria condotte per conto di un soggetto di cui al precedente comma 7 in violazione delle disposizioni del presente articolo e risulti da parte degli stessi l'omessa vigilanza o la sollecitazione ad azioni di distribuzione indiscriminata dei volantini, degli opuscoli o di simili materiali divulgativi, i medesimi rispondono in concorso delle violazioni commesse, ai sensi dell'art.5 della Legge 24 novembre 1981, n. 689.
10. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 300,00 a euro 500,00 fissata con apposita Deliberazione di Giunta Comunale.
11. Le disposizioni del presente articolo non si applicano nei periodi propaganda elettorale.

CAPITOLO IV OCCUPAZIONE DI AREE E SPAZI PUBBLICI

Art. 21 Disposizioni generali

A tutela della sicurezza pubblica e dell'ambiente urbano, è vietato occupare in qualsiasi modo il suolo, nonché gli spazi ad esso sottostanti o soprastanti, senza preventiva autorizzazione.

Sono soggetti all'obbligo della preventiva e specifica autorizzazione comunale per l'occupazione:

- le aree e gli spazi di dominio pubblico;
- le aree e gli spazi di dominio privato gravati da servitù di uso pubblico, compresi i portici ed i relativi interpilastri;
- le aree di proprietà privata confinanti con pubbliche vie, non recintate e accessibili al pubblico.

Fermo restando quanto in proposito previsto dal Codice della Strada, le autorizzazioni per l'occupazione di aree e spazi pubblici, nonché degli altri spazi e aree indicati nel comma precedente, sono subordinate a preventivo parere dei competenti uffici comunali.

Per le occupazioni relative ad attività commerciali ove non siano installate strutture fisse al suolo, l'autorizzazione è rilasciata dall'ufficio SUAP - commercio, previo parere di viabilità espresso dal Comando Polizia Locale.

Ogni altro tipo di occupazione, se occasionale e/o temporanea, e/o effettuata da Enti benefici e/o Associazioni no profit, ove è prevista attività di vendita a scopo benefico e quindi non professionale, comunque inferiore ai gg. dieci (10), sarà rilasciata dal Comando di Polizia Municipale che valuterà la compatibilità con le esigenze della viabilità.

Per la collocazione di dehors stabili, a servizio delle attività di somministrazione sul suolo pubblico e/o su aree private aperte al pubblico, necessita la preventiva concessione, rilasciata dall'Ufficio Tecnico (Area Urbanistica).

Detta concessione sarà acquisita dall'Ufficio SUAP, responsabile dell'intero procedimento nei termini stabiliti dalla ex L. 241/90 e s.m.i...

All'uopo dovrà essere prodotta unitamente all'istanza un progetto planimetrico della tipologia della struttura che si intende installare con documentazione illustrativa degli eventuali arredi, specificazione delle dimensioni, del materiale dei colori e dell'indicazione dell'area da occupare.

Tale progetto sarà oggetto di valutazione, sotto il profilo estetico, tenuto conto di quanto previsto nel vigente regolamento sulle occupazioni di suolo pubblico mediante dehors, con particolare attenzione al Centro Storico – area portuale nelle more dell'approvazione dei previsti Piani d'ambito. L'istante dovrà inoltre produrre, a seguito dell'installazione, prima del rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività, una relazione tecnica che attesti le condizioni di sicurezza della struttura e del suo corretto montaggio.

In presenza di vincoli di tutela monumentale e ambientale è necessario che l'Ufficio SUAP acquisisca, nei termini previsti dalla L. n. 241/90 e s.m.e.i. (gg. 30) il preventivo NULLA OSTA degli organi competenti, (Soprintendenza ai beni Culturali ed Architettonici), ai sensi della normativa vigente.

Poiché le concessioni demaniali marittime, anche in ambito portuale, ricadono in capo al Comune costiero (L. Reg. Puglia n.17/2006) che è chiamato ad individuare, nella sua attività di pianificazione, la perimetrazione dell'ambito territoriale del porto polifunzionale, nelle more, dell'approvazione

del Piano regolatore portuale, può essere operato il rilascio di concessioni, esclusivamente a carattere temporaneo, da parte dell'Ufficio SUAP – Demanio, in risposta alle richieste presentate dagli esercenti dell'area portuale.

Qualora la natura, la modalità o la durata dell'occupazione, lo rendano necessario, l'Autorità Comunale può imporre al titolare dell'autorizzazione, ulteriori e specifiche prescrizioni.

L'autorizzazione per l'occupazione delle aree e degli spazi indicati nel presente articolo può essere negata o revocata quando arrechi intralcio alla circolazione pedonale o veicolare; deve essere negata o revocata quando sia di pregiudizio alla incolumità pubblica o privata e quando sia incompatibile con le esigenze di cui al terzo comma del presente articolo.

La disciplina dettata dal Regolamento si riferisce solo alle occupazioni poste in essere mediante strutture per la cui collocazione non sia necessario conseguire il permesso di costruire che in tal caso dovrà essere rilasciato dall'Area Urbanistica.

Le occupazioni di aree e spazi pubblici per l'esercizio del commercio su aree pubbliche sono soggette alla disciplina dettata dalle vigenti norme legislative in materia e alle disposizioni dei piani commerciali vigenti. Le norme del presente regolamento sono integrative delle disposizioni del piano commerciale vigente.

Le autorizzazioni per l'occupazione di suolo pubblico sono a titolo oneroso, salvo sia diversamente ed esplicitamente disposto.

Tutte le occupazioni del suolo pubblico sono regolamentate oltre che dalle presenti disposizioni anche da apposito regolamento comunale che disciplina i criteri per l'applicazione della TOSAP.

Art. 22 Concessioni e autorizzazioni

Quando, a norma del Regolamento, occorra conseguire preventiva e specifica concessione e/o autorizzazione, questa deve essere richiesta all'Autorità Comunale, con istanza in regola con la legge sul bollo.

L'istanza deve essere corredata della documentazione che, in relazione al bene che si intende utilizzare ed alle modalità di utilizzazione, ovvero in relazione all'attività che si intende esercitare, sia ritenuta necessaria ai fini dell'istruttoria del procedimento.

L'ufficio SUAP, competente al rilascio delle concessioni e/o autorizzazioni determina, in via generale, per ogni specie di concessione e/o autorizzazione, quale documentazione debba correderla, sempre tenuto conto di quanto previsto nei vigenti regolamenti e/o piani comunali.

L'eventuale diniego della concessione o autorizzazione deve avvenire con provvedimento motivato ed in forma scritta.

Le concessioni e le autorizzazioni, ove non è prescritto il termine temporale, hanno di norma una validità per un anno decorrente dal giorno del rilascio e possono essere rinnovate, ove nulla osti, per un uguale periodo.

Il rinnovo deve essere espressamente richiesto, prima della scadenza e con formale istanza, dal titolare della concessione o della autorizzazione.

Si possono revocare in qualunque momento, con provvedimento motivato, le concessioni o autorizzazioni che risultino essere utilizzate in modo non conforme alle disposizioni regolamentari e/o alle condizioni cui siano state in particolare subordinate, nonché quando sopravvengono nuove esigenze che rendono i provvedimenti rilasciati incompatibili con l'interesse pubblico.

Le autorizzazioni, concessioni, nullaosta, permessi, licenze, rilasciati in base al presente regolamento, si intendono accordati:

- a. personalmente al titolare;
- b. senza pregiudizio dei diritti dei terzi;
- c. con l'obbligo al concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere ed occupazioni permesse e di tenere sollevato il Comune concedente da qualsiasi azione intentata da terzi per eventuali danni;
- d. con facoltà all'Amministrazione di imporre, in ogni tempo, nuove condizioni, di sospendere o revocare, a suo criterio insindacabile le concessioni rilasciate, senza obbligo di corrispondere alcuna indennità o compenso.

Art. 23 Specificazioni

Le occupazioni di aree e spazi pubblici autorizzabili si distinguono in:

1. **occasionalì:** sono tali le occupazioni di qualsiasi natura, quando non superino la durata complessiva di giorni dieci (10) e non abbiano alcun scopo, anche indiretto, di lucro, quali quelle che rivestono esclusivo interesse sociale, culturale, politico, sindacale, religioso e/o benefico;
2. **temporanee:** sono tali le occupazioni di qualsiasi natura, quando non superino la durata complessiva di giorni venti (20) . Possono essere rilasciate autorizzazioni temporanee per l'esercizio di attività commerciali in occasione di specifiche ricorrenze e/o eventi, effettuazione di traslochi, operazioni di carico e scarico e/o il temporaneo deposito di materiali sul suolo pubblico nella circostanza di ristrutturazioni di unità immobiliari, nonché per l'esecuzione di lavori di manutenzione o di riparazione di parti pericolanti di edifici;
3. **stagionali:** sono tali le occupazioni di qualsiasi natura quando siano effettuate in determinati periodi dell'anno e si ripropongono ogni anno, si intendono stagionali anche tutte le occupazione effettuate da attività di somministrazione in assenza di strutture (tavoli, sedie ed ombrelloni).
4. **annuali:** sono tali le occupazioni di qualsiasi natura, quando siano effettuate per soddisfare specifiche esigenze di carattere continuativo e/o vengano effettuate con strutture ancorché amovibili poste a servizio di attività di somministrazione.

Le autorizzazioni per l'occupazione valgono esclusivamente per il luogo e per la durata in esse indicate.

Il suolo pubblico occupato deve essere mantenuto pulito e sgombero dai rifiuti e allo scadere dell'autorizzazione deve essere restituito libero da ogni struttura e indenne.

Art.24 Occupazioni per l'esercizio di attività di somministrazione.

Le occupazioni del suolo pubblico possono essere assentite ai titolari di pubblici esercizi al sol fine di posizionare, sulle aree esterne ubicate nelle immediate vicinanze degli accessi ai locali, sedie, tavolini, tende, gazebo, dehors e altre installazioni per la creazione di zone d'ombra e/o di riparo dal freddo.

Tali occupazioni possono essere concesse sui marciapiedi e, qualora sussistano determinate condizioni, su porzioni della carreggiata nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- lo spazio della carreggiata ove può essere consentita l'occupazione deve essere limitato all'area riservata agli stalli di sosta delle autovetture la cui larghezza non può comunque essere superiore a mt. 2,00;
- è fatto obbligo ai soggetti autorizzati all'occupazione della carreggiata di adottare le opportune cautele per rendere visibili le installazioni posizionate sulla strada pubblica anche nelle ore notturne mediante l'apposizione di impianti di illuminazione e catarifrangenti che non arrechino disturbo alla circolazione stradale;
- non sarà consentita l'occupazione della carreggiata in prossimità di intersezioni ovvero ove sussistano conformazioni geometriche della strada tali da rendere pericolosa la circolazione dei veicoli;
- tutto quanto installato sull'area interessata dall'occupazione non deve, in alcun modo, costituire impedimento allo scolo delle acque pluviali;
- le aree della carreggiata interessate dall'occupazione devono essere perimetrate con recinzioni, costituite da vasi, a tutela della sicurezza dei clienti degli esercizi;
- ovunque sia autorizzata l'occupazione parziale della carreggiata deve essere garantito il transito dei pedoni sui marciapiedi lasciando libera una fascia di larghezza non inferiore a m. 1,00 al fine di consentire il passaggio anche a veicoli utilizzati da soggetti diversamente abili.

Qualora nelle immediate vicinanze dell'area da occupare vi siano altre attività commerciali ovvero accessi privati carrabili, luci, finestre, ingressi condominiali, potrà essere consentita l'occupazione, fatti salvi interessi e diritti di terzi e, comunque, dovrà essere sempre garantito il libero transito pedonale in entrata ed uscita anche a soggetti diversamente abili.

Per quanto attiene alle occupazioni di suolo pubblico correlate alla somministrazione di alimenti e bevande gli operatori sono tenuti a presentare preventiva DIA al Dipartimento di Prevenzione Servizio di Igiene Alimenti (*Art. 6 Reg. 852/2004CE*).

Art. 25 Occupazioni con chioschi e/o dehors stabili

La richiesta di autorizzazione alla realizzazione di chioschi, non può essere esaminata dall'Ufficio SUAP, se non sia stata acquisita, preventiva concessione rilasciata dall'Ufficio tecnico Comunale e comunque l'installazione di chioschi potrà essere effettuato esclusivamente a seguito di Bandi ad evidenza pubblica per la realizzazione e conseguente gestione dei medesimi.

Le richieste di semplice installazione per strutture precarie e temporanee (manufatti smontabili e non infissi al suolo -criterio strutturale- e destinati ad un uso realmente precario e temporaneo, per fini specifici e cronologicamente delimitati -criterio funzionale-), ovvero di strutture stabili infisse al suolo poste a servizio di attività di somministrazione saranno rilasciate dall'ufficio SUAP previo parere espresso dal Comando di Polizia Municipale in materia di viabilità e sicurezza veicolare e pedonale e dall'Ufficio Tecnico in materia urbanistico – edilizia;

L'autorizzazione per l'occupazione di dehors stabili può essere rilasciata ai titolari di esercizi pubblici di somministrazione i cui locali prospettino sullo spazio occupabile o siano ubicati nelle immediate vicinanze dello stesso, nei limiti di cui al vigente regolamento.

Qualora non sussista una area idonea antistante l'ingresso dell'attività, l'autorizzazione può essere rilasciata anche su una area posizionata nelle immediate vicinanze ad una distanza non superiore a 10 m dall'ingresso e/o posta di fronte all'esercizio stesso.

Ai fini del conseguimento dell'autorizzazione per l'occupazione a mezzo dehors, si devono osservare, le seguenti disposizioni:

Il titolare del pubblico esercizio che intende insediare un dehors stabile, dovrà presentare all' ufficio competente,(Area Urbanistica SUAP) almeno quindici (15) giorni prima di quello previsto per la installazione, formale istanza in bollo, indirizzata al Sindaco, corredata dalla seguente documentazione:

a) progetto in tre copie in scala, nel quale, con le caratteristiche della struttura, siano opportunamente evidenziati tutti i riferimenti allo stato di fatto dell'area interessata, nonché l'indicazione della disciplina di sosta o divieto dell'area su cui la struttura viene ad interferire ovvero la eventuale presenza di fermate del mezzo pubblico, e/o di passaggi pedonali.

Dovranno prodursi planimetria dell'area, piante, prospetti e sezioni della installazione proposta, con i necessari riferimenti all'edificio prospiciente per quanto riguarda aperture, materiali di facciata, elementi architettonici ecc...;

- relazione tecnica scritta;
- campione del tessuto della eventuale copertura;
- fotografie a colori (formato minimo cm. 9x12) del luogo dove la struttura dovrà essere inserita.

Quando l'autorizzazione per l'installazione di dehors è precaria, (non infissa al suolo), concessa per periodi stagionali, dovrà essere richiesta ogni volta con formale istanza in bollo.

In ogni caso la struttura autorizzata dovrà, a cura e spese del titolare, essere temporaneamente rimossa qualora si verifichi la necessità di intervenire sul suolo o nel sottosuolo pubblico con opere di manutenzione ovvero allorquando è richiesta la disponibilità del suolo dall'Amministrazione Comunale per lo svolgimento di pubbliche manifestazioni e per motivi di pubblica utilità. In tal caso dovrà essere dato un preavviso non inferiore a gg. Sette (7) al titolare dell'autorizzazione o concessione.

In occasione di rinnovo, ove la struttura sia quella collocata nella stagione immediatamente precedente, la dichiarazione, in calce all'istanza, del titolare attestante la totale conformità a quella precedentemente autorizzata, esimerà il titolare stesso dal produrre la documentazione sopra elencata.

Allo scadere del termine dell'autorizzazione ogni singolo elemento dovrà essere rimosso dal suolo Pubblico.

Entro 7 giorni dalla data di installazione del dehors il titolare dell'autorizzazione è tenuto a consegnare all'ufficio commercio, idonea documentazione fotografica con almeno 2 foto a colori formato 9x12 della struttura installata.

La documentazione fotografica è indispensabile per eventuale e successivo rinnovo dell'autorizzazione.

La struttura concessa non deve interferire con la viabilità veicolare e con i flussi pedonali. In particolare nell'area ove si insedia l'installazione dovrà essere lasciato uno spazio per i flussi pedonali a norma dell'art. 20 c. 3 del vigente c.d.s..

Può fare eccezione il caso in cui la struttura è a filo marciapiede ed il marciapiede stesso è inferiore a metri due, purché venga lasciato uno spazio pedonale sufficiente per il transito dei soggetti diversamente abili.

Eventuali danni alle pavimentazioni, ove non ripristinati immediatamente da chi li ha cagionati, saranno ripristinati a cura dell'Amministrazione Comunale per il tramite degli uffici tecnici comunali con addebito dei costi al titolare dell'autorizzazione.

In presenza di specifici vincoli di legge sotto il profilo ambientale, storico e monumentale è sempre necessario ottenere il nulla osta degli organi competenti (Soprintendenza) prima dell'installazione dei dehors da richiedersi a cura dell'Ufficio SUAP ai sensi della L. n. 241/90 e s.m.e.i. nei termini dalla stessa previsti (gg. 30);

Per il semplice e lineare aspetto formale e la provvisorietà della presenza, l'impiego degli ombrelloni, tavoli e sedie è consentito in tutto il territorio comunale, anche in aree soggette a vincoli storico ambientali.

La tipologia degli ombrelloni deve essere caratterizzata da una solida struttura in legno naturale con telo chiaro in doppio cotone impermeabilizzato. Soluzioni a dehors stabile, con struttura metallica e / o lignea sono idonee soprattutto per parchi, giardini e piazze mentre nelle zone di interesse storico e / o ambientale tali manufatti possono essere insediati solo se di particolare

qualità progettuale e previo indirizzo favorevole espresso dalla Soprintendenza.

Nel caso di strutture destinate alla somministrazione di alimenti e bevande dovranno essere rispettate le previsioni del Reg. 852/2004 CE all.2 della O.M. 03/04/2002 e della vigente normativa regionale sia per quanto attiene la caratteristica delle strutture, sia per quella del ciclo lavorativo.

Art. 26 Occupazioni per manifestazioni

Chiunque promuova manifestazioni per le quali sia necessaria l'occupazione, con strutture ed impianti, di aree o spazi pubblici o di uso pubblico, è tenuto a presentare al Sindaco richiesta di autorizzazione, da sottoporre al parere dei competenti uffici comunali, con allegata la documentazione relativa a:

- modalità di occupazione;
- strutture che si intende utilizzare;
- impianti elettrici.

In presenza di una pluralità di richieste riferite, per lo stesso periodo, allo stesso luogo, l'Autorità comunale valuterà l'assegnazione in base, oltre che all'ordine cronologico di presentazione delle domande, anche all'esigenza di assicurare un criterio di rotazione che consenta la più ampia fruibilità del territorio.

L'istanza e la documentazione allegata devono essere presentate almeno quindici giorni prima della data prevista per l'inizio dei lavori di allestimento.

L'autorizzazione per pubblici spettacoli sarà rilasciata previo parere favorevole della Commissione di Vigilanza per i Pubblici Spettacoli ogni qualvolta è necessario tale parere ai sensi della normativa vigente.

Durante lo svolgimento della manifestazione autorizzata, il rappresentante dei promotori deve essere sempre presente o comunque facilmente reperibile e deve costantemente vigilare affinché siano rigorosamente rispettate le prescrizioni impartite nel caso specifico a tutela dell'igiene e della sicurezza pubblica, con particolare riferimento ai limiti posti per evitare l'inquinamento acustico.

Tutte le manifestazioni devono essere attrezzate con idonei servizi igienici di uso pubblico gratuito, gestiti dal concessionario del suolo o resi disponibili dall'Amministrazione Comunale e/o da privati.

Qualora trattasi di manifestazioni non organizzate o patrocinate dall'Amministrazione Comunale ed il palco allestito per lo spettacolo è di dimensioni superiori a m. 8 x 4, il rilascio dell'autorizzazione è soggetto alla prestazione di una congrua garanzia, mediante deposito cauzionale o polizza assicurativa, a copertura di eventuali danni provocati a beni pubblici. L'ammontare della garanzia è determinato dall'ufficio comunale preposto alla gestione del patrimonio pubblico che ne determinerà l'ammontare in relazione al tipo di occupazione ed al luogo in cui essa è effettuata.

Il deposito cauzionale o la polizza assicurativa prestati a garanzia sono svincolati dopo lo svolgimento della manifestazione pubblica e la rimozione delle installazioni.

Per quanto attiene alla somministrazione in sagre e/o fiere l'Ufficio SUAP dovrà rilasciare certificazione di idoneità dell'area ai sensi del DGR 1077/2007 e s.m.e.i..

Art. 27 Occupazioni con strutture pubblicitarie

Fermo restando quanto in proposito disposto dal Codice della Strada, dal vigente Piano sugli impianti pubblicitari nonché dal Regolamento comunale "sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni" nessuna struttura a supporto di mezzi pubblicitari di qualsiasi tipo o dimensione può essere collocata, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici o di uso pubblico senza preventiva specifica autorizzazione per l'occupazione da rilasciarsi a cura dell'Ufficio SUAP, in conformità alle norme del vigente Piano Generale degli Impianti pubblicitari, nonché nel rispetto delle norme previste dall'art. 23 del vigente c.d.s..

In caso di collocazione abusiva l'Ente proprietario diffida l'autore della violazione e/o proprietario del suolo assoggettato ad uso pubblico nei modi di legge a rimuovere il mezzo pubblicitario a loro spese; in caso di inottemperanza l'Ente proprietario provvede ad effettuare la rimozione del mezzo pubblicitario e ad operarne la custodia, ponendo i relativi oneri a carico degli stessi.

Art. 28 Occupazioni per lavori di pubblica utilità

Qualora si renda necessario occupare parte del suolo per la effettuazione di interventi di manutenzione di strutture o impianti sotterranei utilizzati per la erogazione di servizi di pubblica utilità, l'ente erogatore del servizio, o l'impresa cui è stato appaltato l'intervento, deve darne comunicazione alla Polizia Municipale nonché, quando l'intervento comporti manomissione del suolo pubblico, al competente ufficio tecnico comunale.

La comunicazione di cui al comma precedente, contenente la precisa indicazione del luogo interessato dall'intervento, le modalità di esecuzione del medesimo e la sua durata (data di inizio e di termine) deve essere data tempestivamente, al fine di consentire, ove occorra, la predisposizione dei provvedimenti necessari in materia di circolazione stradale.

L'Amministrazione Comunale può disporre in merito alla programmazione degli interventi al fine di ridurre i disagi conseguenti.

Ove si tratti di intervento di urgenza la comunicazione può essere data, a mezzo telefax, nel momento in cui l'intervento viene effettuato.

Quando l'intervento interessi strade aperte al pubblico transito, veicolare o pedonale, si devono osservare scrupolosamente le prescrizioni del Codice della Strada.

Analoghe prescrizioni si devono osservare in ogni circostanza in cui l'intervento si effettui su suolo pubblico o di uso pubblico, ancorché non aperto alla circolazione veicolare, quando le circostanze di tempo e di luogo lo impongano a salvaguardia della incolumità pubblica e privata.

In tutti i casi si devono osservare le disposizioni dei regolamenti comunali sulla manomissione del suolo pubblico.

Chi disattenderà le norme del presente articolo e/o inizierà arbitrariamente opere su aree pubbliche e/o ad uso pubblico senza la prescritta autorizzazione, sarà soggetto ad una sanzione pecuniaria, da € 75,00 ad € 500,00, fissata con apposita Deliberazione di giunta.

Alla sanzione prevista consegue la sanzione accessoria dell'obbligo di ripristino, a regola d'arte, del manto stradale a cura e spese del responsabile della violazione.

In caso di inottemperanza agli obblighi previsti i lavori saranno eseguiti d'Ufficio con addebito di tutte le spese sostenute, anche mediante riscossione coattiva delle somme anticipate per l'esecuzione dei lavori stessi.

Art. 29 Occupazioni per attività di riparazione di veicoli

L'occupazione di suolo pubblico per l'esecuzione di piccole riparazioni da parte di quanti esercitano attività di riparazione di veicoli in locali prospicienti la pubblica via è subordinata a specifica autorizzazione.

Essa può essere rilasciata per uno spazio immediatamente antistante l'officina, di lunghezza non superiore al fronte della medesima e di superficie non superiore a mq. 25. L'area deve essere opportunamente segnalata ed identificata, a cura e spese del titolare dell'autorizzazione, secondo le prescrizioni indicate nell'autorizzazione stessa.

Tali occupazioni non possono essere rilasciate nel centro storico.

È fatto obbligo a chi abbia ottenuto l'autorizzazione per l'occupazione di suolo pubblico per gli scopi di cui al comma precedente, di evitare operazioni che possano provocare lo spandimento di sostanze che imbrattino o deteriorino il suolo medesimo e di mantenere lo stesso in condizioni di massima pulizia.

L'autorizzazione di cui al primo comma del presente articolo è valida solo per le ore di apertura dell'esercizio.

Lo spazio antistante l'esercizio non costituisce "passo carrabile", ma ordinario spazio di occupazione suolo.

Art. 30 Occupazioni per traslochi

Chi, in occasione di un trasloco, abbia necessità di occupare parte di suolo pubblico con veicoli per uso speciale e relative attrezzature utilizzati nelle operazioni, deve presentare istanza, in duplice copia, al Comando di Polizia Municipale, con l'indicazione del luogo e del periodo di occupazione.

L'area oggetto di autorizzazione deve essere opportunamente segnalata ed identificata.

Arte 31 Occupazioni di altra natura

L'autorizzazione per occupazioni di natura diversa da quelle espressamente previste dal Regolamento è subordinata al rilascio di un indirizzo favorevole del Sindaco e al parere favorevole dei competenti uffici comunali in relazione allo scopo, alle caratteristiche, alle modalità e alla durata della occupazione.

Prima di collocare monumenti, targhe o lapidi commemorative lungo le vie o sulle piazze pubbliche, è necessario ottenere la preventiva approvazione del Sindaco.

A questo scopo dovranno sempre venire presentati in tempo utile i disegni, i modelli, e le fotografie delle opere, i testi delle epigrafi e quanto altro potrebbe essere richiesto nel caso di specie.

Tale tipologia di autorizzazioni sono rilasciate dagli uffici tecnici comunali.

E' vietato effettuare soste protratte con camper e roulotte su strade ed aree pubbliche per una durata superiore ad un giorno allorquando trattasi di luoghi non espressamente attrezzati ed autorizzati per l'esercizio del campeggio.

E' vietato dimorare in luoghi pubblici o in aree private accessibili a chiunque, con tende, baracche o ripari di fortuna.

Gli organi di polizia possono allontanare i trasgressori, procedere al sequestro delle tende o delle attrezzature utilizzate ovvero abbattere e rimuovere le occupazioni o i ripari di fortuna utilizzati.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 300,00 a euro 500,00 fissata con apposita Deliberazione di Giunta.

Art. 32 Occupazioni per comizi e raccolta di firme, per associazioni senza scopo di lucro e analoghe iniziative.

L' autorizzazione all'occupazione di aree o spazi pubblici per la raccolta di firme in calce a petizioni, proposte di legge di iniziativa popolare o di referendum, nonché per comizi in periodi diversi da quelli che precedono elezioni o referendum, è concessa dal Sindaco, previa verifica della compatibilità con le esigenze della circolazione pedonale e veicolare per cui esprime il parere il Comando di Polizia Municipale.

L'autorizzazione deve essere richiesta almeno cinque giorni prima ed è ammessa richiesta plurima in presenza di istanze che si ripetono a cadenza prefissata.

L'Amministrazione, in presenza di motivate ragioni, può derogare tale termine accogliendo richieste presentate successivamente.

In presenza di più domande si procederà all'assegnazione secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande presso l'ufficio protocollo, al fine di evitare sovrapposizioni.

Art. 33 Occupazioni per esposizione di merci

Chi esercita attività commerciali in locali prospicienti il suolo pubblico e intende occuparne una parte per l'esposizione della propria merce deve

preventivamente ottenere l'autorizzazione (Ufficio SUAP – Commercio) all'occupazione del suolo e pagare i relativi oneri.

L'autorizzazione di cui al presente articolo è valida per l'orario in cui è esercitata l'attività di vendita .

Pertanto, nel periodo temporale non autorizzato, le strutture e le merci devono essere rimosse contestualmente alla chiusura dell'esercizio.

Gli esercenti attività commerciali, artigianali e simili, operanti anche nelle zone di rilevanza storico ambientale possono ottenere l'autorizzazione per l'esposizione di merci sul suolo pubblico a condizione che sia garantita una zona adeguata per la circolazione dei pedoni e delle persone con limitata o impedita capacità motoria.

L'esposizione di prodotti ortofrutticoli, nel rispetto di quanto previsto dalla O.M. 03/04/2002, nonché dai vigenti regolamenti regionali, in materia di igiene degli alimenti, potrà essere consentita, in analogia con le disposizioni previste per i banchi temporanei, esclusivamente in presenza di apposite protezioni verso i clienti, con uno sviluppo verticale di almeno 70 cm., nonché di adeguata copertura dell'intera struttura utilizzata sufficiente ad assicurare il riparo da interferenze climatiche e polluzioni ambientali e comunque dovrà garantire una fascia di marciapiede per il libero transito pedonale e delle persone con limitata o impedita capacità motoria nel rispetto di quanto previsto dall'Art. 20 c. 3 del vigente c.d.s..

Resta fermo di divieto di esposizioni di carni all'esterno delle attività di vendita. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 50,00 a euro 500,00 fissata con apposita Deliberazione di Giunta Comunale.

Art. 34 Occupazioni per temporanea esposizione

In particolari circostanze di interesse generale, può essere autorizzata l'occupazione di spazi per l'esposizione, anche a fini promozionali, di prodotti artistici, artigianali, industriali o agricoli a condizione che l'esposizione non abbia durata superiore a giorni quindici e siano utilizzate strutture di tipo e caratteristiche approvate dai competenti uffici comunali.

In tali esposizioni non può in alcun modo svolgersi attività, anche indiretta, di vendita di prodotti esposti senza specifica preventiva autorizzazione.

Art. 35 Sospensione, revoca e decadenza delle autorizzazioni e concessioni

Le concessioni e autorizzazioni rilasciate ai sensi del presente Regolamento possono essere sospese o revocate in ogni momento con semplice preavviso da parte dell'Amministrazione Comunale ove ricorrano ragioni di viabilità, per motivi di interesse pubblico, per consentire lo svolgimento di manifestazioni organizzate e/o patrocinate dall'Ente, per l'esecuzione di opere di pubblico interesse.

La sospensione o la revoca per questi casi dà diritto al rimborso proporzionale del canone quando si protragga oltre 15 giorni consecutivi ove trattasi di concessioni annuali, ed oltre 5 giorni consecutivi ove trattasi di autorizzazioni o concessioni giornaliere.

La concessione o autorizzazione è revocabile:

- a. quando l'Amministrazione Comunale decida di usare diversamente il suolo pubblico. In tal caso si provvederà ad informare i soggetti interessati immediatamente dopo l'approvazione del progetto esecutivo relativo alla trasformazione dell'area;
- b. quando gli arredi autorizzati abbiano subito sensibili modificazioni rispetto al progetto approvato;
- c. in caso di continua inosservanza delle norme del presente Regolamento e della legislazione vigente;
- d. per continua mancata manutenzione;
- e. qualora l'occupazione sia fonte di giustificata molestia e di disagio alla cittadinanza.

In caso di revoca l'Amministrazione restituirà la tassa pagata per il periodo non usufruito, senza alcuna corresponsione di interessi, indennità o quant'altro.

La concessione o autorizzazione può essere dichiarata decaduta e conseguentemente revocata senza restituzione del canone nei seguenti casi:

- a. quando il titolare della concessione o autorizzazione ceda ad altri l'uso dello spazio ottenuto in concessione
- b. quando il titolare della concessione o autorizzazione o i suoi dipendenti abbiano un contegno offensivo alla decenza o contrario alla pubblica quiete e all'ordine pubblico
- c. per recidiva trasgressione commessa dal titolare della concessione o autorizzazione o dai suoi dipendenti
- d. per irregolare tenuta dell'area occupata o per danni arrecati a beni di proprietà comunale;
- e. per morosità del canone, ove previsto, fermo restando il recupero coattivo della somma dovuta all'Amministrazione Comunale.

La sospensione, la revoca e il diniego delle concessioni o delle autorizzazioni sono disposte dall'ufficio competente al rilascio di tali atti, anche su segnalazione di altri uffici coinvolti nel procedimento.

Capo V

Sale giochi e Sale scommesse

Art.36 Sala Giochi

1. Per sala giochi si intende il locale allestito specificamente per lo svolgimento del gioco del biliardo o altri giochi leciti e dotati di apparecchi da divertimento ed intrattenimento automatici,

semiautomatici o elettronici, oltre ad eventuali apparecchi meccanici da gioco.

2. L'apertura, l'ampliamento ed il trasferimento di sede dell'attività di sala giochi è soggetta, ai sensi dell'art.86 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, ad autorizzazione comunale rilasciata dal Dirigente competente a condizione che:
 - siano rispettate le norme di sorvegliabilità dei locali, ai sensi dell'art.153 del R.D. 635/1940 con le medesime modalità previste per gli esercizi pubblici di cui al D.M. 564/92 e succ. mod.
 - i locali destinati a sala giochi abbiano una destinazione d'uso conforme alle previsioni degli strumenti urbanistici comunali vigenti;
 - siano rispettate le norme in materia di polizia urbana, igiene, nonché le vigenti disposizioni in materia di prevenzione incendi;
 - i locali destinati a sala giochi abbiano una superficie minima non inferiore a 100mq.
 - Non costituisce superficie utile l'area destinata a magazzini, depositi, uffici e servizi.
 - La superficie occupata dai giochi non potrà comunque superare il 50% dello spazio utile;
 - sia rispettata la distanza minima di 500 m misurata sul percorso pedonale più breve che collega i rispettivi punti di accesso più vicini dai seguenti luoghi sensibili: asili, scuole di ogni ordine e grado, luoghi di culto, ospedali, case di cura, camere mortuarie, cimiteri, caserme e strutture protette in genere.
3. I gestori assumono gli obblighi di cui all'art. 15, commi 2 e 3, del regolamento e sono assoggettati alle relative sanzioni.
4. L'autorizzazione può essere sospesa o revocata in qualsiasi momento per motivi di ordine e sicurezza ovvero per inosservanza delle prescrizioni di legge o per abuso da parte del titolare.
5. Oltre ai casi previsti dalle leggi vigenti, l'autorizzazione è revocata quando il titolare, senza darne comunicazione all'Amministrazione, sospende l'attività per un tempo superiore agli otto giorni o qualora la sospensione dell'attività regolarmente comunicata si protragga per oltre sei mesi.
6. L'autorizzazione è sospesa, annullata o revocata, senza preventiva comunicazione dell'avvio del procedimento, a seguito di motivata richiesta del Prefetto che integra di per sé ragioni di celerità e particolare urgenza nel caso di tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza dei cittadini.

Art.37 Apparecchi da trattenimento e giochi leciti in pubblici esercizi, in esercizi commerciali o aperti al pubblico

1. Ai sensi dell'art.110 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (T.U.L.P.S.), è consentita l'installazione di apparecchi idonei al gioco lecito negli esercizi commerciali, presso le attività di somministrazione di alimenti e bevande, nelle aree aperte al pubblico, nei circoli privati ed associazioni, e comunque agli esercizi autorizzati ai sensi degli articoli 86 e 88 T.U.L.P.S.; alle attività di spettacolo viaggiante autorizzate ai sensi dell'art. 69 del T.U.L.P.S., è consentita solo l'installazione di apparecchi di cui al comma 7 dell'art.110 del T.U.L.P.S.;
2. Gli esercizi che non siano già in possesso di autorizzazione di cui agli articoli 86 commi 1 e 2 , e 88 del T.U.L.P.S., devono ottenere l'autorizzazione per l'installazione e l'attivazione di giochi leciti.

Art.38 Prescrizioni

1. L'utilizzo degli apparecchi e dei congegni elencati al comma 6 dell'art.110 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (T.U.L.P.S.), è vietato ai minori di 18 anni.
2. Chiunque viola la presente prescrizione è punito ai sensi del comma 8-bis dell'art.110 del T.U.L.P.S.
3. E' vietato l'ingresso e la permanenza nelle aree che consentono vincite in denaro ai soggetti di minore età o nelle quali sono offerti giochi, scommesse o concorsi vietati ai suddetti soggetti. Il numero di apparecchi da intrattenimento installati non deve superare il limite stabilito dalla legge.
4. E' obbligatorio esporre in luogo ben visibile nell'esercizio, la tabella dei giochi proibiti.
5. E' obbligatorio esporre in luogo ben visibile nell'esercizio, il titolo abilitativo, il regolamento del gioco e la relativa tariffa che devono essere in lingua italiana.
6. Copia del "nulla osta di distribuzione", copia del "nulla osta per la messa in esercizio" e copia della scheda esplicativa devono essere permanentemente apposti su ciascun apparecchio in modo visibile al pubblico.
7. E' obbligatorio installare l'apparecchio in posizione tale da non arrecare intralcio al normale funzionamento dell'esercizio, e arrecare disturbo alla quiete pubblica e privata. Tali giochi inoltre non possono essere posti su suolo pubblico o ad uso pubblico anche se in concessione o comunque all'esterno dei locali.
8. Chiunque viola le disposizioni di cui al c. 2 e seg. è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 300,00 a euro 500,00 fissata con apposita Deliberazione di Giunta Comunale.

Art. 39 Sale scommesse e sale dedicate esclusivamente a videolottery

1. Le sale scommesse sono autorizzate ai sensi dell'art. 88 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (T.U.L.P.S.), dalla Questura di Bari.
2. I gestori delle sale assumono gli obblighi di cui all'art. 46, commi 2 e 3, del regolamento e sono assoggettati alle relative sanzioni.

CAPITOLO VI

TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA, DELL'INCOLUMITA' DELLE PERSONE E DELLA SICUREZZA URBANA

Art. 40 Disposizioni generali

Chiunque eserciti un'arte, un mestiere o una industria, deve usare ogni accorgimento per evitare molestie o incomodo ai vicini.

Il Comando di Polizia Municipale (Ufficio Ambiente) e i competenti uffici dell'ASL, su reclamo o d'ufficio, accertano la natura dei rumori e promuovono i più idonei provvedimenti perché chi esercita arti, mestieri o industrie proceda alla eliminazione delle cause dei rumori.

Nei casi di incompatibilità della attività esercitata con il rispetto della quiete delle civili abitazioni, il Sindaco, su motivata proposta dal Comando di Polizia Municipale o dell'ASL, può vietare l'esercizio dell'arte, del mestiere o dell'industria responsabile delle molestie o dell'incomodo.

È, comunque, vietato impiantare in fabbricati destinati a civile abitazione attività che comportino l'uso di macchine azionate da motore.

I macchinari industriali e similari, (motocompressori, gru a torre, gruppi elettrogeni, martelli demolitori, escavatori idraulici, ecc.) dovranno essere utilizzati adottando tutti gli accorgimenti tecnicamente disponibili per rendere meno rumoroso il loro uso e dovranno essere conformi, per quanto riguarda le emissioni acustiche, alla vigente legislazione in materia.

Le attività e le lavorazioni rumorose, anche quando rientrino nei limiti di legge, salvo deroghe alle fasce orarie sotto riportate concesse dall'Amministrazione Comunale, dovranno osservare il seguente orario:

Dal 1° Novembre al 31 Marzo dalle ore 7:00 alle ore 20:00 con interruzione dalle ore 14:00 alle ore 15:00;

Dal 1° Aprile al 31 Ottobre dalle ore 7:00 alle ore 21:00 con interruzione dalle ore 14:00 alle ore 16:00 dei soli giorni feriali.

Fatti salvi i citati limiti di orario le attività temporanee, quali cantieri edili, le manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, qualora comportino l'impiego di macchinari e di impianti rumorosi che possano comportare il superamento dei vigenti limiti di rumore ambientale, debbono essere in possesso di autorizzazione in deroga ai limiti di rumore rilasciata dal Sindaco. La domanda di autorizzazione in deroga, completa delle informazioni tecniche necessarie, va presentata al Comune presso l'ufficio ambiente almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'attività temporanea.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 50,00 a euro 500,00 fissata con apposita Deliberazione di Giunta Comunale.

Art. 41 Spettacoli e trattenimenti

I titolari degli esercizi pubblici di somministrazione, i titolari delle licenze di esercizio per spettacoli o trattenimenti pubblici ed i titolari di sale pubbliche per biliardi od altri giochi leciti devono comunque assicurare che i locali nei quali si svolge l'attività siano strutturati in modo tale da non consentire a suoni e rumori di essere uditi all'esterno dell'attività e nelle abitazioni sovrastanti, dalle ore **24,00 alle ore 8,00 e dalle ore 14.00 alle ore 17.00**.

Ai soggetti titolari delle autorizzazioni di cui al comma precedente è fatto obbligo di vigilare affinché, all'uscita dai locali, i frequentatori evitino comportamenti dai quali possa derivare pregiudizio alla quiete pubblica e privata.

Per i titolari di pubblici esercizi che generano impatto acustico, in quanto utilizzano per l'intrattenimento della propria clientela, impianti di diffusione sonora **e abbiano adottato adeguati piani di contenimento delle immissioni sonore atti a garantire il rispetto dei limiti acustici determinati dal DPCM del 1 marzo 1991, nonché dal vigente Piano di zonizzazione** nei locali e nelle aree di pertinenza, l'orario potrà essere protratto **sino alle ore 2:00 nel periodo di vigenza dell'ora legale nelle giornate di Venerdì, prefestivi e festivi**.

Gli esercenti interessati dal precedente comma potranno chiedere l'autorizzazione a protrarre l'attività di trattenimento, previa sottoscrizione degli accordi di cui al successivo art. 46;

Sarà consentita la richiesta di proroga, nell'intero arco solare, per periodi prestabiliti, fermo restando la preventiva presentazione all'Ufficio SUAP di un calendario di eventi.

L'accesso alla deroga presuppone che l'interessato non si renda responsabile di violazioni amministrative e/o comunque, di procedimenti sanzionatori.

Per l'intrattenimento esterno, l'impianto acustico utilizzato dovrà essere debitamente tarato in linea con i parametri previsti dalla normativa vigente, al fine di non recare disturbo alla quiete pubblica.

Ai responsabili dei circoli privati è fatto obbligo di osservare le medesime prescrizioni di cui al precedente articolo.

Fatta salva l'applicazione della legge penale, chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 300,00 a euro 500,00, fissata con apposita Deliberazione di Giunta Comunale Comunale.

Art. 42 Circoli Privati

Ai responsabili dei Circoli privati è fatto obbligo di osservare le medesime prescrizioni di cui al precedente articolo.

Art. 43 Abitazioni private

Nelle abitazioni private non è consentito far funzionare apparecchiature fonti di molestie e disturbi, fatte salve le eccezioni di cui ai due commi seguenti.

Le apparecchiature di esclusivo uso domestico che producono rumore o vibrazioni percepibili in ambienti esterni non possono farsi funzionare prima delle ore 7,00 e dopo le ore 22,00.

Gli apparecchi radiofonici e televisivi, nonché gli apparecchi di qualsiasi specie per la riproduzione della musica devono essere utilizzati contenendo sempre il volume delle emissioni sonore entro limiti tali da non recare in alcun modo molestie o disturbo ai vicini.

Fatta salva l'applicazione della legge penale, chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 25,00 a euro 500,00, fissata con apposita Deliberazione di Giunta Comunale.

Art. 44 Strumenti musicali

Chi, nella propria abitazione, faccia uso di strumenti musicali è tenuto ad adottare tutti gli accorgimenti e tutte le cautele al fine di evitare disturbo ai vicini.

Non è comunque consentito l'uso di strumenti musicali dalle ore **14,00 alle ore 16,00 e dalle ore 22,00 alle ore 8,00** salvo la totale insonorizzazione del locale in cui lo strumento musicale è usato.

Fatta salva l'applicazione della legge penale, chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 25,00 a euro 500,00, fissata con apposita Deliberazione di Giunta Comunale.

Art. 45 Vendita di bevande in contenitori di vetro o lattina e di bevande alcoliche

1. Al fine di garantire la sicurezza dell'abitato, l'incolumità pubblica e l'igiene del suolo nelle ore notturne (dalle ore 22.00 alle ore 6.00 del giorno successivo), è vietata la vendita per asporto di qualsiasi bevanda alcolica, nonché di ogni altra bevanda posta in contenitori di vetro o lattina, da parte dei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, dei circoli autorizzati alla somministrazione di alimenti e bevande, degli esercenti il commercio su area pubblica e degli esercizi artigianali e commerciali nonché mediante distributori automatici.
2. Il Sindaco può, inoltre, in casi particolari e per aree circoscritte, salvo specifiche e motivate autorizzazioni in deroga da parte dell'Amministrazione Comunale, limitatamente a esercizi artigianali e

commerciali del settore alimentare, interdire totalmente - o sottoporre a specifiche condizioni - la vendita di bevande alcoliche qualora essa sia espressamente collegata a fenomeni di turbativa della quiete pubblica e della sicurezza urbana.

3. Il Sindaco può consentire la deroga alle misure di cui al comma precedente subordinatamente alla sottoscrizione di accordi con l'Amministrazione Comunale, ai sensi dell'art.11 della Legge 7 agosto 1990, n. 241.
4. Nelle adiacenze e relativi spazi pertinenziali degli esercizi pubblici, degli esercizi artigianali e commerciali del settore alimentare, i gestori sono tenuti a collocare, durante l'orario di apertura, appositi contenitori di rifiuti e a provvedere al loro svuotamento.
5. E' fatto altresì divieto, in occasione di tutte le partite che si disputeranno presso lo stadio comunale per la stagione calcistica in corso, di **SOMMINISTRAZIONE E VENDITA di bevande alcoliche e superalcoliche** da parte di tutti gli operatori commerciali e/o di esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, insistenti nelle zone limitrofe allo Stadio Comunale.
6. Si fa divieto assoluto di vendita di bevande in bottiglie di vetro, in materiale analogo, di qualunque genere e in lattine, anche da consegnarsi in loco o per asporto, nelle DUE ore antecedenti l'inizio della partita e nell'ora successiva la fine della partita.
7. La violazione di cui ai commi 1 e 2 e 5 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 300,00 a euro 500,00 fissata con apposita Deliberazione di Giunta Comunale.
8. La violazione degli impegni assunti con l'accordo di cui al comma 3. comporta la decadenza dall'accordo stesso, oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 300,00 a euro 500,00, fissata con apposita Deliberazione di Giunta Comunale.
9. La violazione della disposizione di cui al comma 4 comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria da euro 100,00 a euro 500,00, fissata con apposita Deliberazione di Giunta Comunale.
10. Fatta salva l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista, in caso di reiterate violazioni o quando la violazione comporti una compromissione della sicurezza urbana così come definita a norma del D.M. 5 agosto 2008, il Sindaco può intervenire con gli strumenti previsti dall'art.54 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 46 Modalità di collaborazione dei gestori degli esercizi commerciali, artigianali e di servizio per la tutela della quiete e del decoro urbano

1. L'Amministrazione Comunale, in accordo con le associazioni di categoria degli operatori economici, promuove un sistema integrato di azioni tese a conseguire, tramite la prevenzione dei fenomeni di

illegalità ed inciviltà diffusa, una ordinata convivenza civile nella città, valorizzando il ruolo dei gestori delle attività economiche quali luoghi di ritrovo ed aggregazione anche giovanile per l'educazione alla convivenza e la conoscenza delle regole dettate per la sicurezza sulle strade e la tutela della quiete.

2. I gestori degli esercizi commerciali, di pubblico spettacolo, artigianali e di servizio, delle attività di somministrazione alimenti e bevande nonché i gestori dei circoli privati abilitati alla somministrazione e degli assimilabili luoghi di ritrovo, ai fini di una ottimale collaborazione con l'Amministrazione Comunale hanno l'obbligo di adottare tutte le misure idonee a contenere il fenomeno di degrado e di disturbo alla quiete; in particolare hanno l'obbligo di:
 - a) sensibilizzare gli avventori affinché all'uscita dei locali, nelle pertinenze e nelle immediate adiacenze di questi, evitino comportamenti dai quali possa derivare pregiudizio alla quiete pubblica e privata, nonché all'igiene ed al decoro degli spazi pubblici, invitando altresì gli stessi ad adottare comportamenti civili e rispettosi dei diritti dei residenti;
 - b) svolgere adeguata azione informativa all'interno ed all'esterno del locale circa l'entità delle sanzioni previste per chi disturba la quiete pubblica e viola le norme poste a tutela dell'igiene e per chi consuma alimenti o bevande, in orario non consentito, all'esterno dei locali o degli spazi di pertinenza.
3. I gestori, nell'adiacenza dei suddetti esercizi e dei relativi spazi pertinenziali, hanno l'obbligo di mantenere liberi gli spazi da ogni ingombro e rifiuto collegato con l'attività svolta, e a collocare, durante l'orario di apertura, appositi contenitori di raccolta provvedendo al loro svuotamento. Oltre a tali obblighi, gli esercenti dei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande hanno l'obbligo di mantenere i bagni in buono stato di manutenzione e di consentirne l'utilizzo gratuito alla clientela.
4. Nei casi di occupazione abusiva del suolo pubblico a fine di commercio, il Sindaco può ordinare la chiusura dell'esercizio per un periodo non inferiore a 5 giorni, e comunque fino all'avvenuto ripristino dello stato dei luoghi a spese degli occupanti.
5. Questa disposizione si applica anche nel caso di inadempimento agli obblighi di cui al comma 3 primo periodo. E' fatto salvo l'immediato ripristino dello stato dei luoghi a spese degli occupanti.
6. Chiunque viola le disposizioni del comma 2 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 300,00 a euro 500,00, fissata con apposita Deliberazione di Giunta.
7. Fatta salva l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista, in caso di reiterate violazioni o quando la violazione comporti

una compromissione della sicurezza urbana così come definita a norma del D.M. 5 agosto 2008, il Sindaco può intervenire con gli strumenti previsti dall'art.54 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

8. Chiunque viola tutte le altre disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 100,00 a euro 500,00, fissata con apposita Deliberazione di Giunta Comunale. Fatta salva l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista, in caso di reiterate violazioni o quando la violazione comporti una compromissione della sicurezza urbana così come definita a norma del D.M. 5 agosto 2008, il Sindaco può intervenire con gli strumenti previsti dall'art.54 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 47 Referenti per la Sicurezza

Al fine del mantenimento delle condizioni di regolarità nello svolgimento dell'attività d'impresa, i titolari possono farsi coadiuvare da idoneo personale, nel rispetto delle modalità, dei casi e con i limiti previsti dalla normativa vigente.

Art. 48 Uso dei dispositivi antifurto

Fatto salvo quanto disposto dallo specifico decreto applicativo previsto dall'art. 3, comma 1, lettera g) della L. 447/95, i dispositivi acustici di antifurto collocati in abitazioni private, uffici, negozi, stabilimenti ed in qualunque altro luogo devono essere tarati in modo da non avere funzionamento superiore a tre minuti continuativi e in ogni caso non superiore a 15 minuti complessivi.

Chiunque utilizza dispositivi acustici di antifurto in edifici diversi dalla privata dimora è tenuto ad esporre all'esterno e in modo visibile una targhetta contenente i dati identificativi ed il recapito telefonico di uno o più soggetti responsabili in grado di disattivare il sistema di allarme.

Fatto salvo, quanto previsto dal Codice della Strada e dal relativo Regolamento di Esecuzione, i dispositivi di allarme acustico di antifurto installati sui veicoli devono essere utilizzati nel rispetto dei principi generali di convivenza civile. Nel caso, pertanto, si verificano condizioni anomale di funzionamento, che creano disagio alla collettività, ne viene disposto il traino presso un idoneo luogo di custodia al fine di consentirne una eventuale disattivazione.

Le spese sostenute dalla Pubblica Amministrazione saranno a carico del trasgressore.

Fatta salva l'applicazione della legge penale, chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 50,00 a euro 500,00, fissata con apposita Deliberazione di Giunta Comunale.

Art. 49 Uso dei dispositivi di videosorveglianza privati

A tutela delle persone e della proprietà privata, contro possibili aggressioni, furti, rapine, danneggiamenti, atti di vandalismo possono essere installate, sulla base delle prescrizioni indicate dal Garante della Privacy, telecamere di sorveglianza su muri perimetrali di fabbricati adibiti a civili abitazioni e/o attività commerciali, nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 30.06.2003 n. 196 e s.m.i (Codice in materia protezione dei dati personali), Provvedimento generale in materia di videosorveglianza emesso dal Garante della Privacy in data 08.04.2010 ed Art. 7 L. n 220 del 11.12.2012 (Modifiche disciplina del condominio).

A chiunque viola le disposizioni del presente articolo si applicano le sanzioni previste dalla normativa vigente e regolante la materia.

Art. 50 Pubblicità fonica

La pubblicità fonica può essere esercitata con veicoli mobili su strade e piazze pubbliche nell'ambito del centro urbano del Comune di Trani eccetto che nel centro storico, le aree in prossimità dell'ospedale, di case di cura e delle scuole.

La pubblicità fonica può essere esercitata nell'ambito delle seguenti fasce orarie:

dal mese di aprile al mese di ottobre – dalle ore 09,00 alle ore 13,00 e dalle ore 17,00 alle ore 21,00 dal mese di novembre al mese di marzo – dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 16,00 alle ore 20,00.

La pubblicità fonica ove è intesa a divulgare messaggi di pubblico interesse o che annuncino manifestazioni promosse o organizzate da partiti politici e associazioni onlus deve essere autorizzata dal Sindaco. L'istanza deve essere proposta dagli interessati almeno cinque giorni prima della manifestazione fatti salvi eventuali motivi di urgenza. Per tale tipologia di pubblicità fonica il testo del messaggio che si intende divulgare deve limitarsi all'annuncio dell'avviso di pubblico interesse ovvero del luogo e dell'orario in cui si svolgerà il comizio e/o la pubblica manifestazione e di coloro che interverranno.

Qualora la pubblicità fonica intende promuovere iniziative e attività commerciali la richiesta dovrà essere proposta almeno cinque giorni prima al Comando di Polizia Municipale con istanza in bollo.

La richiesta dovrà indicare il testo del messaggio che si intende divulgare e la zona in cui cirolerà il veicolo mobile.

Ove non ostino motivi di pubblico interesse e non sussistano precedenti richieste per la medesima zona può essere rilasciata l'autorizzazione per non oltre due giorni nell'ambito delle fasce orarie sopra indicate.

La diffusione del messaggio pubblicitario attraverso gli altoparlanti non deve superare i limiti massimi di esposizione al rumore determinati dal DPCM del 1 marzo 1991 e comunque non deve arrecare disturbo alla quiete pubblica. La pubblicità fonica può essere esercitata esclusivamente con veicoli in movimento senza stazionare in modo protratto su aree pubbliche e private.

L' esercizio della pubblicità fonica senza la preventiva autorizzazione comporterà nei confronti dei trasgressori l'applicazione della sanzione prescritta dall'art. 23 del D.lgs n. 285/92 (Nuovo Codice della strada).

Per l'inosservanza delle ulteriori prescrizioni imposte dal presente regolamento saranno irrogate le prescritte sanzioni.

Art. 51 Trattamenti ed accertamenti sanitari obbligatori

In occasione di trattamenti sanitari obbligatori TSO o accertamenti sanitari obbligatori ASO, ai sensi della legge statale, gli operatori sanitari e il personale della Polizia Municipale svolgono gli adempimenti inerenti il proprio ruolo istituzionale.

Gli operatori sanitari intervengono sul posto ed attuano il provvedimento di TSO e ASO ponendo in essere iniziative rivolte ad assicurare il consenso e la partecipazione da parte di chi vi è obbligato nel rispetto della dignità della persona e dei suoi diritti.

Il personale della Polizia Municipale, durante le operazioni di cui al presente articolo, tutela l'incolumità delle persone e l'integrità dei beni pubblici e privati, concorre alle iniziative volte ad assicurare il consenso ed interviene nei confronti del soggetto da sottoporre al provvedimento coattivo solo qualora questi metta in atto un comportamento di resistenza attiva o passiva, ovvero sia causa di pericolo o danno per se stesso, per altri o per le cose o qualora sia necessario accedere con la forza dentro locali chiusi o dimore, garantendo la piena attuazione del provvedimento stesso.

Il personale della Polizia Municipale, nello svolgimento delle operazioni di cui al precedente comma, può operare anche oltre i confini territoriali utilizzando l'arma in dotazione ove sia necessario trasportare il soggetto presso una struttura sanitaria non ubicata nel territorio comunale.

CAPO VII

Spettacolo viaggiante e mestieri artistici su suolo pubblico

Art.52 Parchi di divertimento temporaneo e Circhi e singole attrazioni.

1. Le attività di spettacolo viaggiante sono esercitate unicamente su aree individuate e concesse a tale scopo dalla P.A..
2. Le aree pubbliche e/o private ad uso pubblico vengono concesse agli esercenti muniti di apposita licenza nel caso di attrazioni singole isolate, mentre per Parchi di divertimento e circo l'area è concessa ad un unico soggetto titolare del circo o del parco, costituito anche in forma associativa temporanea dagli esercenti titolari delle attrazioni contemporaneamente presenti nell'area.
3. E' vietata la sub - concessione, sotto qualsiasi forma, dell'area stessa.
4. Il concessionario è responsabile di tutto quanto concerne gli impianti ed il funzionamento delle attrazioni, e dovrà fornire al Comune apposita garanzia fidejussoria a prima richiesta che tenga indenne il Comune da

danni o molestie a persone e cose che potrebbero derivare dallo svolgimento dell'attività e di utenze non corrisposte.

5. Il concessionario è tenuto al rispetto sia delle normative e delle disposizioni in materia sia delle prescrizioni ed indicazioni date dalle Amministrazioni interessate.

Art.53 Programmazione delle attività

1. Le domande di svolgimento delle attività devono essere presentate all'Ufficio comunale competente (SUAP – Commercio) con congruo anticipo, non meno di gg. 60 dall'inizio dell'attività, ai fini del rilascio del conseguente titolo autorizzatorio;
2. Le attività dello spettacolo viaggiante possono svolgersi esclusivamente nei seguenti intervalli temporali :
 - a) il Circo, per non più di tre volte nell'anno solare;
 - b) il Luna Park nel periodo estivo, in concomitanza con le festività religiose della B.V. del Carmelo e S. Nicola Pellegrino (Festività Patronale).

Art 54 Criteri di concessione

La concessione delle aree in occasione di attività dello spettacolo viaggiante, debitamente individuate dall'Organo Comunale competente resta in capo al Dirigente Area Urbanistica – SUAP, ed è subordinata al pagamento della tassa di occupazione suolo pubblico.

L'assegnazione di posteggi per le singole attrazioni dello spettacolo viaggiante resta vincolata all'emissione di avviso per affidamento mediante procedura pubblica.

Art. 55 Opere dell'ingegno a carattere creativo

1. L'attività di esposizione e/o vendita di opere dell'ingegno a carattere creativo è ammessa solo nelle aree appositamente individuate dalla P.A..
2. Chiunque espone per la vendita e/o vende opere dell'ingegno a carattere creativo al di fuori delle aree individuate e/o in violazione delle altre disposizioni e/o prescrizioni imposte all'atto del rilascio del titolo autorizzatorio, alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 300,00 a euro 500,00, fissata con apposita Deliberazione di Giunta Comunale.
3. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della confisca delle cose che sono servite a commettere la violazione.
4. E' sempre disposto il sequestro amministrativo.
5. L'attività di esposizione o vendita di opere non prodotte personalmente e/o di tipo seriale è soggetto all'applicazione del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114.

Art. 56 Artisti di strada

1. Si intendono per artisti di strada coloro che svolgono l'attività su suolo pubblico o ad uso pubblico, senza l'impiego di palcoscenico, di platea e apprezzabili attrezzature, tramite espressioni artistiche di carattere musicale, teatrale, figurativo ed espressivo allo scopo di divertire ed intrattenere i passanti ed il cui compenso è lasciato alla libera offerta dello spettatore (giocolieri, mimi, danzatori, saltimbanchi, cantanti, suonatori, musicisti, ritrattisti, o simili) e conseguentemente non sono soggetti all'autorizzazione di cui
2. all'art. 69 del T.U.L.P.S..
3. Lo svolgimento dell'attività degli artisti di strada è consentito di norma in tutto il territorio comunale con i limiti e le modalità eventualmente indicate dall'Amministrazione Comunale. Le presenti attività non possono essere svolte:
 - a) davanti alle entrate di chiese o edifici di culto negli orari delle funzioni;
 - b) in prossimità di strutture sanitarie e/o assistenziali;
 - c) in prossimità di scuole negli orari di fruizione delle stesse;
 - d) nelle aree e piazze di pregio storico e monumentale individuate con delibera della Giunta;
 - e) tra le ore 24:00 e le ore 9:00.
4. L'esercizio stanziale dell'attività degli artisti di strada è consentito per un massimo di una (1) ora nello stesso luogo, intendendo per "stesso luogo" la stessa strada e/o piazza.
5. I soggetti di cui al comma 1, nell'esercizio della loro attività, non possono usare amplificatori, e devono osservare ogni disposizione dettata dal Comune per la tutela della quiete pubblica e della sicurezza stradale.
6. Sono soggetti a NULLA OSTA, da rilasciarsi a cura del Comando di Polizia Municipale le attività dei saltimbanchi che giocano con il fuoco, trampolieri più alti di mt.1,20, mentre per l'attività dei graffittari necessita preventivo atto di indirizzo da parte della Giunta Comunale per l'utilizzo di proprietà comunali e/o parere favorevole dell'Ente proprietario.
7. Per tutti gli altri vale la sola comunicazione nello spirito di assicurare la massima libertà di espressione ad una antica, nobile ed apprezzata tradizione popolare che sviluppa la creatività.
8. Il Sindaco con propria ordinanza può derogare, gli orari di svolgimento delle attività degli artisti di strada, in considerazione della stagione, del luogo e/o della particolarità dell'attività.
9. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 300,00 a euro 500,00, fissata con apposita Deliberazione di Giunta.
10. In ogni caso l'organo di polizia che ha accertato la violazione intima al trasgressore di far cessare il disturbo e/o obbliga all'

immediato ripristino dello stato dei luoghi, in caso di non ottemperanza l'Amministrazione Comunale interviene in sostituzione del trasgressore addebitando al medesimo il relativo costo.

11. Per la mancata ottemperanza all'ordine legalmente impartito si procederà a termini di legge.

CAPO VIII

MANTENIMENTO, PROTEZIONE E TUTELA DEGLI ANIMALI

Art. 57 Cura e Tutela degli animali

È vietato allevare all'interno del perimetro del centro abitato animali da soma, da tiro o animali destinati alla macellazione.

È vietato mantenere sulla pubblica via o in aree private di natura condominiale animali da cortile.

È vietato mantenere, anche in aree private, all'interno del perimetro del centro abitato, un numero di animali da cortile superiore a 10 unità.

In ogni caso il privato che detenga animali deve applicarsi nel garantire la massima pulizia degli stessi, delle aree ove gli stessi vivono, al fine di prevenire pericoli per la sanità pubblica ed evitare che si sollevino lezzi suscettibili di recar fastidio al vicinato.

In ogni luogo e circostanza è fatto divieto di molestare gli animali domestici, anche randagi, e di provocare loro danno o sofferenza.

È vietato abbandonare animali domestici.

È vietato condurre cani o altri animali al guinzaglio dalla bicicletta e/o da qualsiasi altro veicolo.

È obbligatorio il rispetto di tutte le norme per la protezione degli animali.

In ogni caso, è vietato lasciare liberi dal controllo diretto del proprietario, anche nelle aree private e condominiali, cani che siano sprovvisti di museruola.

In abitazioni private, stabilimenti, negozi, magazzini, cortili e giardini è vietata la detenzione di animali che disturbino, specialmente durante la notte, la pubblica o privata quiete.

I cani, se custoditi all'interno di proprietà private, devono essere posti in condizioni tali da non poter incutere timore o spavento ai passanti.

Ove siano custoditi cani è fatto obbligo, al proprietario o detentore, di segnalarne la presenza con cartelli ben visibili collocati al limite esterno della proprietà.

I proprietari di cani, gli allevatori e i detentori di cani a scopo di commercio sono tenuti ad iscrivere i propri animali all'anagrafe canina del Comune di residenza entro 30 giorni dalla nascita dell'animale o da quando ne vengono, a qualsiasi titolo, in possesso.

I proprietari dei cani, contestualmente alla data di iscrizione presso l'anagrafe canina, sono tenuti a provvedere all'identificazione degli animali, mediante microchips.

Gli ufficiali, sottufficiali ed agenti della polizia municipale, oltre a contestare la violazione delle disposizioni dei commi precedenti al proprietario e/o al detentore, diffidano formalmente il medesimo a porre l'animale in condizione di non più disturbare la quiete pubblica e privata.

Ove la diffida non venga rispettata, l'animale viene posto sotto custodia a cura del Servizio Veterinario.

Fatta salva l'applicazione della legge penale, chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 100,00 a euro 500,00, fissata con apposita Deliberazione di Giunta Comunale.

Art. 58 Mantenimento dei cani

Ferme restando le disposizioni di specifiche ordinanze ministeriali e del Regolamento Veterinario per la profilassi della rabbia, a tutela della incolumità pubblica e privata, i cani devono sempre essere condotti, salvo che nei luoghi loro espressamente destinati, al guinzaglio e, se di taglia grossa o media e/o di indole mordace, anche muniti di museruola. Il guinzaglio non deve essere di lunghezza superiore ai due metri.

Nei parchi e giardini pubblici, aperti o recintati, i cani possono essere lasciati liberi, purché sotto il costante controllo del proprietario dell'accompagnatore ed esclusivamente nelle aree loro appositamente destinate e opportunamente delimitate e segnalate.

Dei danni che i cani eventualmente provochino al patrimonio verde pubblico rispondono i proprietari.

Nei luoghi e nei locali pubblici e privati ove sia consentito l'accesso ai cani necessita la presenza di apposita indicazione all'esterno.

In tali luoghi i cani possono essere tenuti senza museruola soltanto se legati o custoditi in aree circoscritte in modo da non recare danno alle persone.

La detenzione di cani in luoghi pubblici e privati, deve prevedere uno spazio di almeno 8 metri quadrati per animale adulto, fatte salve particolari esigenze di razza, osservando tutte le necessarie norme di igiene - illuminazione e benessere animale.

Quando siano tenuti legati, ad essi deve essere assicurata una catena con fune di scorrimento di almeno 5 metri di lunghezza.

A garanzia dell'igiene e a tutela del decoro, è fatto obbligo ai proprietari di cani ed a chiunque li accompagni, quando siano condotti in spazi pubblici, di essere muniti di palette o idonee attrezzature per la raccolta delle deiezioni e di depositare le medesime nei contenitori di rifiuti solidi urbani.

I proprietari di cani o le persone incaricate della loro custodia devono comunque evitare che essi sporchino con deiezioni le vie pubbliche, i marciapiedi ed ogni altro spazio pedonale di uso pubblico.

E' vietato introdurre cani, ancorché condotti al guinzaglio, eccezione fatta per quelli che accompagnano persone inabili, nelle aree, opportunamente delimitate e segnalate, destinate ai giochi.

In caso di situazioni e circostanze eccezionali, possono essere determinate con ordinanza sindacale, più particolari e specifiche disposizioni, anche di carattere temporaneo od eccezionale.

È vietato il trasporto di animali su mezzi di servizio pubblico.

Fatta salva l'applicazione della legge penale, chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 100,00 a euro 500,00, fissata con apposita Deliberazione di Giunta Comunale.

CAPITOLO IX POLIZIA ANNONARIA

Art. 59 Disposizioni di polizia annonaria

Le disposizioni prescritte nel presente capitolo sono integrative delle norme stabilite nel piano comunale per il commercio su aree pubbliche e in sede fissa e con la legislazione vigente in materia di commercio e pubblica sicurezza.

Art. 60 Vendita di prodotti ittici e prodotti ortofrutticoli.

E' fatto assoluto divieto di effettuare operazioni di scongelamento dei prodotti ittici per le vie pubbliche, nonché all'interno di aree private della città fatta eccezione per gli stabilimenti autorizzati come prescritto dalla normativa vigente.

I prodotti della pesca freschi devono essere visibilmente separati da quelli scongelati.

I prodotti ittici devono essere esposti per la pubblica vendita corredati da appositi cartelli identificativi, di colore bianco e di dimensioni cm. 20 X 7 con la dicitura "FRESCO" o "DECONGELATO" in lettere di colore blu su ambedue i dorsi.

Ulteriori cartelli delle medesime dimensioni devono indicare se trattasi di prodotti di acquacoltura o prodotti della pesca con la dicitura "PESCATO D'ALLEVAMENTO" ovvero "PESCATO DEL MAR MEDITERRANEO";

I cartelli identificativi devono essere posizionati sulla merce in modo da risultare ben visibili al consumatore.

E' assolutamente vietato l'utilizzo di cartelli identificativi dei prodotti ittici in materiale cartaceo facilmente deteriorabile con inchiostri solubili in acqua. I cartelli devono essere plastificati e comunque in materiale impermeabile, inalterabile, liscio e facilmente lavabile e disinfettabile;

E' fatto obbligo per tutti gli operatori del settore ittico di indossare coprivi e copricapo che contengano la capigliatura, di colore blu non insudiciati e ben

allacciati. Per gli operatori del settore ortofrutta i medesimi indumenti devono essere di colore verde.

E' obbligatorio, in modo particolare nel corso della stagione estiva, cospargere i prodotti ittici, siano essi freschi e/o decongelati, con del ghiaccio onde mantenere la temperatura entro i 4 gradi centigradi ed evitare l'insorgere di inconvenienti di ordine igienico sanitario;

E' vietata la vendita ambulante in forma itinerante dei prodotti ittici se non con utilizzo di veicolo all'uopo attrezzato ed igienicamente idoneo (dotato di serbatoio di acqua potabile e acqua reflua) e solo su posteggi preventivamente individuati per i venditori di prodotti ittici; è altresì vietata l'esposizione per la vendita al di fuori degli esercizi, anche di mitili ed altri molluschi, salvo che sia utilizzato un banco espositore frigorifero in vetro completamente chiuso sui quattro lati.

Resta consentita la vendita di prodotti ittici su area pubblica, anche da parte di produttori (titolari di licenza di pesca e/o di barca), esclusivamente su posteggi, in aree mercatali giornaliere e/o settimanali idoneamente attrezzate, a condizione che questi ultimi abbiano depositato preventiva SCIA per la vendita su area pubblica del proprio pescato, nonché risultino regolarmente iscritti nel Registro Imprese.

La vendita su area pubblica di prodotti ittici da parte dei produttori potrà essere consentita, nell'area portuale, esclusivamente a bordo delle proprie imbarcazioni e/o con utilizzo di idonea piattaforma galleggiante.

Fatta salva l'applicazione della legge penale, chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da euro 100,00 a euro 500,00, fissata con apposita Deliberazione di Giunta Comunale.

Art. 61 Vendita con consumo immediato negli esercizi di vicinato

Negli esercizi di vicinato abilitati alla vendita di prodotti alimentari è consentito il consumo immediato degli stessi a condizione che non si effettui il servizio di somministrazione e che non vi siano attrezzature ad esso direttamente finalizzate.

Pertanto, è vietato:

- a) fornire contenitori, piatti, bicchieri e posate non monouso,
- b) mettere a disposizione del pubblico un'area attrezzata con elementi di arredo quali tavoli, banchi, sedie, sgabelli e panche

Non costituisce attività di somministrazione di alimenti e bevande l'assaggio gratuito organizzato dal venditore e/o da un suo fornitore a fini promozionali o pubblicitari.

Chi esercita abusivamente l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande è soggetto alle sanzioni di cui alla normativa vigente.

Art. 62 Attività miste

Qualora nei locali in cui si esercita un'attività di produzione di beni o di servizi si svolga anche un'attività di commercio, occorre che la superficie destinata alla vendita sia delimitata con attrezzature e/o arredi atti ad individuarne permanentemente la superficie.

I locali in cui si svolge la vendita devono rispondere ai requisiti previsti dalle norme che disciplinano l'esercizio delle attività commerciali e la destinazione d'uso degli immobili, agibilità ed accatastamento.

Art. 63 Negozi e articoli per soli adulti

La vendita di articoli erotici e riservati esclusivamente ai maggiorenni è ammessa solamente in esercizi commerciali che consentano la necessaria riservatezza e dalle cui vetrine o mostre non sia possibile scorgere l'interno del locale o i prodotti messi in vendita. Tali articoli, ove venduti contestualmente ad altri prodotti non a contenuto erotico, dovranno essere conservati o esposti

all'interno dell'esercizio commerciale in aree o spazi non accessibili né visibili a soggetti che non siano maggiorenni.

Art. 64 Commercio su aree pubbliche in forma itinerante

Nel territorio comunale possono svolgere l'attività di vendita in forma itinerante:

- i titolari di autorizzazione al commercio su aree pubbliche di tipo a) rilasciata da un Comune della Regione Puglia,
- i titolari di autorizzazione di tipo b) rilasciata da qualsiasi Comune italiano,
- i produttori agricoli esercenti l'attività di vendita al minuto dei prodotti provenienti, in misura prevalente dalle rispettive aziende e qualora siano in possesso di SCIA e di Iscrizione al Registro Imprese.

L'attività di vendita in forma itinerante, compresa quella svolta dai produttori agricoli, può essere esercitata:

- con veicoli motorizzati purché la merce non sia depositata a contatto con il suolo o non sia esposta su banchi e strutture posizionate nelle immediate vicinanze dei veicoli stessi nel rispetto delle vigenti normative igienico sanitarie.

E' vietato svolgere l'attività di vendita nei parchi, nei giardini pubblici aperti o recintati, compresi i viali e le strade che li attraversano.

E' vietata la vendita di prodotti non inerenti la commemorazione dei defunti, nelle immediate adiacenze degli ingressi cimiteriali.

Allorquando il titolare di una concessione di posteggio su area pubblica, non effettui con regolarità il pagamento dei canoni stabiliti dall'Amministrazione Comunale in relazione all'attività svolta e/o non provveda al pagamento dei tributi locali per lo spazio occupato, il Dirigente dell'Area competente diffida lo stesso a regolarizzare quanto dovuto entro un termine di 90 giorni.

Decorso infruttuosamente tale termine, si procede alla sospensione della concessione del posteggio e conseguentemente dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività commerciale nell'ambito di tale posteggio.

Ove persista ulteriormente il mancato pagamento di quanto dovuto, il perdurare degli effetti della sospensione ed il conseguente mancato utilizzo del posteggio si computa, a tutti gli effetti, come assenza dell'operatore determinando, con il decorso dei termini prescritti dall'art 29 comma 4 del D.lgs 114/98, la decadenza della concessione del posteggio e la conseguente revoca dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività commerciale

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da euro 150,00 a euro 500,00, fissata con apposita Deliberazione di Giunta Comunale.

Art. 65 Commercio su aree pubbliche – regime della aree

I titolari di autorizzazione al commercio su aree pubbliche e i produttori agricoli possono essere autorizzati a svolgere l'attività solo nelle aree appositamente individuate dal vigente piano del commercio sulle aree pubbliche.

L'attività di vendita è consentita nei giorni e negli orari stabiliti dal vigente Piano Comunale per il commercio sulle aree pubbliche.

E' vietata la vendita su aree pubbliche tramite estrazioni a sorte o pacchi a sorpresa.

L'esercente, su richiesta degli organi di vigilanza ha l'obbligo di esibire l'autorizzazione amministrativa in originale.

L'esercente l'attività commerciale su aree pubbliche in forma itinerante e su posteggio ha l'obbligo di ripulire lo spazio temporaneamente occupato e l'area circostante ad esso per un raggio di 3 metri.

Al termine delle operazioni di vendita deve raccogliere i rifiuti prodotti nell'esercizio dell'attività e depositarli nei cassonetti preposti dal servizio nettezza urbana .

Nell'esercizio delle attività su aree appositamente individuate, è consentito utilizzare soltanto energia elettrica proveniente da impianti pubblici e/o l'utilizzo di generatori purchè questi non determinino un intollerante inquinamento acustico e atmosferico tale da arrecare disturbo a terzi.

L'esercente l'attività commerciale su aree pubbliche è responsabile di eventuali danni arrecati al patrimonio pubblico e/o alla proprietà privata di terzi.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 150,00 a euro 500,00, fissata con apposita Deliberazione di Giunta Comunale.

Art. 66 Targhetta dell'amministratore di condominio

Gli amministratori di condomini devono provvedere ad esporre accanto al portone di ingresso dei condomini di competenza e/o nell'atrio degli stessi una targhetta indicante il proprio nome, indirizzo e recapito telefonico.

La targhetta, se esposta accanto al portone di ingresso di condomini siti all'interno di zone ed edifici di interesse storico, artistico, culturale ed ambientale, deve essere realizzata esclusivamente in ferro e/o pietra.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 25,00 a euro 500,00.=

Art. 67 Raccolte di materiali e vendite di beneficenza

La collocazione di contenitori su aree pubbliche, la raccolta di materiali quali indumenti, carte e similari a scopo benefico ed umanitario effettuate su aree pubbliche, è soggetta all'autorizzazione per l'occupazione del suolo pubblico.

Le raccolte possono essere effettuate esclusivamente da Enti o Associazioni riconosciute con Decreto di Organi Statali o inserite in elenchi regionali o comunali dell'Associazionismo e Volontariato o ONLUS.

Chi effettua la raccolta deve essere munito di tessera di riconoscimento firmata dal presidente dell'Associazione o Ente.

Sono in ogni caso vietate le raccolte di cui sopra in prossimità di scuole e luoghi di cura.

Fatta salva l'applicazione della legge penale, chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 50,00 a euro 500,00.

Art. 68 Divieto di campeggio libero

In tutto il territorio comunale, compresa la sede stradale, le piazze, i parcheggi ed altre aree di uso pubblico, è vietata l'effettuazione di qualsiasi specie di campeggio e/o attendamento, fuori dalle aree appositamente attrezzate.

E' inoltre vietato ai possessori di camper, roulotte ecc. muniti di serbatoi per il recupero delle acque chiare e luride di effettuare scarichi di dette acque fuori di aree appositamente attrezzate.

Gli operatori di Polizia Municipale sono tenuti a dare immediata esecuzione alla presente disposizione con le modalità più opportune, compresa la rimozione dei veicoli, in modo da assicurare l'allontanamento delle persone e dei veicoli con la massima efficacia e rapidità, richiedendo, se del caso, la collaborazione di altre Forze di Polizia per la tutela dell'ordine pubblico.

E' altresì vietato dimorare in luoghi pubblici o in aree private accessibili a chiunque, con tende, baracche o ripari di fortuna.

Gli organi di polizia possono allontanare i trasgressori, procedere al sequestro delle tende o delle attrezzature utilizzate ovvero abbattere e rimuovere le occupazioni o i ripari di fortuna utilizzati.

Al personale dell'Area Tecnica e/a chiunque legalmente richiesto, o tenuto per legge, è fatto obbligo di collaborare con la Polizia Municipale per l'attuazione di quanto sopra disposto.

Con apposito provvedimento del Sindaco possono essere attivati campi di sosta temporanei per motivate esigenze e per situazioni di emergenza.

Fatta salva l'applicazione della legge penale, chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 300,00 a euro 500,00, fissata con apposita Deliberazione di Giunta Comunale.

Art. 69 Esposizione dei prezzi

I titolari di esercizi pubblici di somministrazione alimenti e bevande che esercitano la ristorazione **hanno facoltà** di esporre, all'esterno dell'esercizio, tabelle recanti menù e prezzi, purché gli stessi siano posti in stretta aderenza al pubblico esercizio.

Tale installazione non costituisce occupazione di suolo pubblico e non è assoggettabile al pagamento di tributo locale.

Art. 70

Servizi igienici

Gli esercizi pubblici di somministrazione alimenti e bevande debbono obbligatoriamente consentire ai frequentatori, e/o a chiunque ne faccia espressa richiesta, l'utilizzo dei servizi igienici, nel rispetto della normativa vigente in materia di igiene e sanità pubblica.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 50,00 a euro 500,00.

CAPO X

Controllo e Sanzioni

Art. 71 Controllo

Le occupazioni abusive del suolo pubblico, in caso di rifiuto del ripristino dello stato dei luoghi da parte di chi vi è tenuto, saranno rimosse a seguito di emissione di apposita ordinanza da emettersi dal dirigente del Servizio competente (Area Urbanistica) e notificata agli interessati immediatamente per tramite i Messi comunali e/o il personale della Polizia Municipale.

Ai Messi Comunali, agli ufficiali, sottoufficiali ed agenti della Polizia Municipale, ognuno per le proprie competenze è affidata, la notificazione ed esecuzione dei provvedimenti emessi dall'Autorità Amministrativa per il controllo delle attività abusive ed ogni altro provvedimento costituente sanzione amministrativa, accessoria e / o disciplinare, come la chiusura e/o l'inibizione dell'attività abusiva.

Le attività di controllo e repressione avvengono:

- su segnalazione e/o esposto di qualsiasi cittadino;
- su richiesta dell'Ufficio che rilascia l'autorizzazione e/o la concessione, che delega la Polizia Municipale a verificare le condizioni necessarie al rilascio del titolo richiesto;
- su iniziativa dell'agente che ha operato sul territorio.

A seguito dell'emissione di provvedimenti sanzionatori amministrativi, la Polizia Municipale procede ad adottare tutti gli atti necessari per procedere alla esecuzione coattiva avvalendosi della collaborazione degli uffici tecnici comunali per dar corso ad eventuali rimozioni di oggetti e/o installazioni dal suolo pubblico.

Ogni spesa per le operazioni di rimozione e custodia saranno poste a carico di coloro che hanno effettuato l'occupazione abusiva in solido con i proprietari delle medesime strutture posizionate indebitamente sul suolo pubblico.

Art. 72

Sanzioni amministrative

1. Ogni violazione delle norme del presente regolamento, quando non costituisca violazione di leggi o altri regolamenti, è accertata e sanzionata secondo quanto previsto dalla legge 24 novembre 1981, n. 689 e dall'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali) e successive modificazioni e/o integrazioni.
2. La sanzione amministrativa pecuniaria, prevista da ciascun articolo del Regolamento, è graduata in relazione alla gravità della violazione nel rispetto dei limiti edittali di cui all'art.7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, nonché nei limiti stabiliti con apposita Deliberazione di Giunta Comunale.
3. Il Regolamento individua le violazioni per le quali è possibile procedere al sequestro e conseguente confisca, nonché le violazioni per le quali sono previste misure interdittive.
4. In tutti i casi in cui l'Amministrazione Comunale, nel perseguimento delle finalità di cui all'art.1 del presente Regolamento, interviene in sostituzione dell'obbligato, si procederà nei confronti dello stesso per il recupero, anche coattivo, di tutte le spese e degli oneri sostenuti.

Art. 73 Procedimento per l' applicazione delle sanzioni

La violazione alle norme contenute nel presente Regolamento comporta, ai sensi della L. 24/11/1981 n. 689 e successive modificazioni e/o integrazioni, l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie i cui limiti edittali sono indicati nei singoli articoli e fissati con apposita Deliberazione di Giunta Comunale così come previsto dall'art. 6 bis L. 24.07.2008 n. 125.

Entro il termine di 30 giorni è ammesso per ogni violazione del presente regolamento il pagamento in misura ridotta per l'importo previsto dal minimo edittale.

Quando le norme del presente Regolamento dispongono che oltre ad una sanzione amministrativa pecuniaria vi sia l'obbligo di cessare un'attività e/o un comportamento o la rimessa in pristino dello stato dei luoghi, ne deve essere fatta menzione sul verbale di accertamento e contestazione della violazione.

CAPO XI

Disposizioni transitorie e finali

Art. 74 Rinvii ad altri regolamenti

Le disposizioni del presente regolamento sono complementari e/o connesse a quelle dei regolamenti vigenti.

Allo stato, il Comune di Trani risulta dotato di:

- a) "Regolamento per la disciplina pubblicità e affissioni";
- b) "Piano degli Impianti Pubblicitari";
- c) "Regolamento per l'occupazione di suolo pubblico e per l'applicazione del relativo canone";
- d) "Regolamento sull'occupazione di suolo pubblico mediante allestimento di dehors di attività stagionali e continuative";
- e) "Regolamento per l'esercizio delle attività dello spettacolo viaggiante"
- f) "Piano Comunale del Commercio su aree pubbliche"

Art. 75 Disposizioni finali e abrogazioni

Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo al termine del periodo di pubblicazione della deliberazione approvativa.

All'entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il "Regolamento di Polizia urbana" approvato con atto podestarile n. 158 del 19 giugno 1932 e tutto ciò che risulta in contrasto con lo stesso.